

SEZIONE 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO

Sommario

1.1	Riferimenti Normativi Internazionali.....	2
1.1.1	<i>Introduzione</i>	2
1.1.2	<i>Protocollo di Kyoto</i>	2
1.1.3	<i>Direttiva 2001/77/CE</i>	4
1.1.4	<i>Direttiva 2001/80/CE</i>	4
1.1.5	<i>Direttiva 2002/91/CE</i>	5
1.1.6	<i>Direttiva 2004/8/CE</i>	6
1.1.7	<i>Direttiva 2004/101/CE</i>	7
1.1.8	<i>Direttiva 2005/32/CE</i>	8
1.1.9	<i>Direttiva 2006/32/CE</i>	9
1.1.10	<i>Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili</i>	10
1.2	Normativa nazionale	12
1.2.1	<i>Legge n° 349 del 8 luglio 1986</i>	12
1.2.2	<i>Legge n° 9/1991</i>	12
1.2.3	<i>Legge n° 10 del 9 gennaio 1991.....</i>	14
1.2.4	<i>D.P.C.M. del 1° marzo 1991</i>	15
1.2.5	<i>DPR n° 412 del 26 agosto 1993</i>	16
1.2.6	<i>Legge Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995</i>	17
1.2.7	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997 (GU 280 del 1.12.1997): Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.....</i>	19
1.2.8	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.12.1997 (GU 297 del 22.12.1997): Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</i>	20
1.2.9	<i>Decreto Ministero dell'ambiente 16.3.1998 (GU 76 dell'1.4.1998): Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico</i>	20
1.2.10	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31.3.1998 (GU 120 del 26.5.1998).....</i>	21
1.2.11	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 18.11.1998 (GU 2 del 4.1.1999).....</i>	21
1.2.12	<i>Carbon Tax</i>	22
1.2.13	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.4.1999, n.215 (GU 153 del 2.7.1999)</i>	23
1.2.14	<i>DPR n° 551 del 21 dicembre 1999</i>	25
1.2.15	<i>Decreto Ministeriale del 20 luglio 2004</i>	25
1.2.16	<i>D. Lgs. n° 192 del 19 agosto 2005</i>	26
1.2.17	<i>Legge sul fotovoltaico in edilizia</i>	28
1.2.18	<i>Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006, "Testo Unico Ambiente".....</i>	29
1.2.19	<i>D. Lgs. n° 311 del 29 dicembre 2006.....</i>	31
1.2.20	<i>Finanziaria 2008 – interventi di efficienza energetica</i>	32
1.2.21	<i>Norme su energia eolica e impianti eolici off-shore.....</i>	34
1.3	Normativa regionale.....	35
1.3.1	<i>Deliberazione della Giunta regionale del 4 marzo 1996, n. 81-6591</i>	35
1.3.2	<i>Legge Regionale n° 23/2000</i>	36
1.3.3	<i>Legge Regionale n° 31 del 24 marzo 2000</i>	37
1.3.4	<i>Legge Regionale n° 43 del 7 aprile 2000</i>	38
1.3.5	<i>Legge Regionale n° 44 del 26 aprile 2000</i>	39
1.3.6	<i>Legge Regionale 20 ottobre 2000, n° 52.....</i>	43
1.3.7	<i>Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 (BURP n° 43 del 25 ottobre 2000).....</i>	44
1.3.8	<i>Legge regionale n° 43 del 07/04/2000</i>	45
1.3.9	<i>Deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2001, n° 85-3802</i>	46
1.3.10	<i>Legge regionale 7 ottobre 2002, n° 23</i>	47
1.3.11	<i>D.D. 29/10/2002, n. 436 – cod. 22.4 (BURP n. 1 del 3/1/2003).....</i>	50
1.3.12	<i>D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n.2) - L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c) 51</i>	
1.3.13	<i>Piano Energetico Ambientale della Regione Piemonte – Bollettino Ufficiale della Regione del 18 marzo 2004</i>	51

1.3.14	D.G.R. 14/2/2005, n. 46-14762 (BURP n. 8 del 24/2/2005) - L. R. n. 52/2000, art. 3. comma 3, lettera d)	53
1.3.15	D.G.R. del 23/01/2006 n. 38-2041	53
1.3.16	D.G.R. 11/7/2006, n. 30-3354 (BURP n. 29 del 20/7/2006, SO n. 2)	54
1.3.17	D.G.R. 18/09/2006 n. 66-3859 e D.G.R. 23/10/2006 n. 57-4131 Stralcio di Piano per la mobilità	55
1.3.18	Deliberazione del Consiglio Regionale dell'11 gennaio 2007, n. 98-1247	56
1.3.19	Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 09 – Deliberazione della Giunta Regionale del 26 febbraio 2007, n. 23-5376 (BURP n. 9 dell'1/3/2007, SO n. 3)	57
1.3.20	Legge Regionale n° 13 del 31 maggio 2007 “Attuazione della direttiva europea 2002/91/CE e del D. Lgs. 311/06	58
1.3.21	23/7/2007 n. 64-6526 "Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano sulla mobilità"	59
1.3.22	Deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2007, n- 35-7052	60
1.3.23	Deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2008, n. 19-8140	60
1.3.24	Determinazione dirigenziale del 29 aprile 2008, n. 239 (B.U. n. 19 dell'8 maggio 2008)	61
1.3.25	D.C.R. n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007	62

1.1 Riferimenti Normativi Internazionali

1.1.1 Introduzione

La Sezione 1 del presente documento è dedicata all'inquadramento normativo in ambito energetico. Non si intende presentare una trattazione completa di tutte le norme che, a vari livelli, hanno disciplinato la materia energetica, ma si vuole semplicemente fornire un quadro d'insieme delle più rilevanti norme che la Provincia di Vercelli ha preso in considerazione per l'elaborazione del suo piano energetico.

Le disposizioni normative vengono, qui di seguito, suddivise in:

- norme internazionali (direttive comunitarie);
- norme nazionali;
- norme locali (regionali e provinciali).

All'interno di ognuno di questi livelli le norme vengono presentate in ordine cronologico di data, senza considerare, nella successione in cui vengono collocate, i legami esistenti tra le stesse (ad esempio, soprattutto tra le norme locali è frequente la presenza di leggi regionali e conseguenti deliberazioni di attuazione).

1.1.2 Protocollo di Kyoto

È un accordo internazionale in materia ambientale sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto, in Giappone, nel 1997, durante la Terza Conferenza delle Parti (COP3) della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite. Il Protocollo è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 a seguito della ratifica della Russia. Per l'entrata in vigore, il Protocollo doveva essere infatti ratificato da almeno 55 paesi, tra i quali un numero di Paesi industrializzati (Annesso I) che nel 1990 avevano emesso almeno il 55% della CO₂ eq. totale. Attualmente, tra i Paesi industrializzati, solo gli Stati Uniti non hanno aderito al Protocollo di Kyoto. L'Italia ha ratificato il Protocollo con la legge n. 120 del 1 giugno 2002.

La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è stata adottata al Summit di Rio de Janeiro del 1992 ed è entrata in vigore il 21 marzo 1994 a seguito della ratifica di quasi tutti gli Paesi delle Nazioni Unite, compresi gli Stati Uniti. L'obiettivo principale della Convenzione consiste nel raggiungimento della stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze antropiche con il sistema climatico.

Il trattato, che rappresenta il primo strumento di attuazione della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, prevede il vincolo per i Paesi industrializzati di ridurre le emissioni dei gas serra del 5,2% nel periodo 2008 – 2012 rispetto alle emissioni del 1990. Il Protocollo non prevede impegni per i Paesi in Via di Sviluppo in osservanza del principio di equità.

Per l'Unione Europea il Protocollo di Kyoto prevede un taglio delle emissioni di gas serra dell'8% rispetto alle emissioni del 1990. Stando all'ultimo Rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente ("Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2007") le emissioni dell'UE15 nel 2005 sono state ridotte del 2% rispetto ai valori del 1990. Il Rapporto prevede anche che l'Unione Europea, nel caso di attuazione a tutte le misure aggiuntive previste, è in grado di rispettare gli impegni di riduzione.

L'Italia deve ridurre le sue emissioni di gas serra nel periodo 2008 – 2012 del 6,5% rispetto al 1990.

I dati ufficiali del 2005 indicano un aumento delle emissioni nel nostro paese del 12,1%. Le stime degli ultimi due anni indicano invece un trend di riduzione delle emissioni collocando il nostro paese alla fine del 2007 a valori sicuramente al di sotto del 10%. Questo miglioramento è dovuto principalmente a fatti congiunturali, legati a condizioni climatiche invernali più miti, ma presenta anche qualche elemento strutturale dovuto al verificarsi di un disaccoppiamento tra crescita economica e consumi energetici ed ai provvedimenti presi nell'ultimo periodo.

Il Protocollo prevede tre meccanismi innovativi - l'Emissions Trading, il Clean Development Mechanism e la Joint Implementation - disegnati per aiutare i paesi industrializzati (Paesi Annesso I) a ridurre i costi associati al conseguimento dei loro impegni di riduzione attraverso interventi realizzati in Paesi dove i costi di abbattimento o assorbimento sono più bassi.

L'Emission Trading (ET) prevede la possibilità per i paesi dell'Annesso I di acquistare unità di riduzione da altri paesi Annesso I ed utilizzarli per rispettare il loro target di emissione.

La Joint Implementation (JI) prevede la possibilità per i paesi Annesso I di realizzare progetti di riduzione delle emissioni o aumento degli assorbimenti in un altro Paese Annesso I (tipicamente paesi dell'est europeo e Russia), e conteggiare le unità di riduzione conseguenti per il raggiungimento del proprio obiettivo quantificato.

Il Clean Development Mechanism (CDM) prevede la possibilità per i Paesi Annesso I di sviluppare progetti di riduzione delle emissioni in Paesi non Annesso I (Paesi emergenti e in via di sviluppo) e utilizzare le conseguenti riduzioni certificate per rispettare i loro obiettivi di riduzione. Secondo quanto previsto dall'art. 12 del Protocollo di Kyoto tale meccanismo mira anche ad aiutare i paesi non Annesso I a raggiungere uno sviluppo sostenibile e contribuire all'obiettivo ultimo della Convenzione.

Per agevolare le attività delle imprese italiane nei Paesi economicamente più arretrati si sta predisponendo, a livello italiano, un'apposita struttura denominata "Kyoto Desk".

Il discorso sul dopo Kyoto è stato rilanciato, a dicembre 2007, durante la Conferenza di Bali. Nel corso dell'evento è stata adottata una "Road map" con una scadenza ben precisa: la Conferenza di Copenaghen del 2009, dove verranno definiti i nuovi impegni in materia di cambiamenti climatici. Tra i risultati va segnalato l'adesione alla Road map da parte degli Stati Uniti e dei Paesi ad economia emergente quali Cina ed India le cui emissioni sono in continua crescita. La "Road map" prevede la definizione di meccanismi per attuare l'appoggio tecnologico e finanziario dei paesi

sviluppati verso i Paesi ad economia emergente ed in via di sviluppo, decisivo per ridurre le loro emissioni di gas serra.

1.1.3 Direttiva 2001/77/CE

La Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 si occupa della promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Essa fissa importanti obiettivi indicativi nazionali, ponendo degli obblighi in capo agli Stati nazionali e alla Commissione, riportati nella tabella di sintesi.

Nell'allegato alla direttiva sono riportati i valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativamente al consumo di elettricità prodotta con fonti rinnovabili entro il 2010. I valori previsti per l'Italia sono:

	Elettricità FER TWh 1997	% Elettricità FER 1997	% Elettricità FER 2010
Italia	46,46	16,0	25,0

Obiettivi finali	Obblighi dell'Unione Europea e degli Stati nazionali	Poteri dell'Unione Europea e degli Stati nazionali
-fissazione da parte degli Stati membri di obiettivi nazionali per il consumo di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili; - pubblicazione periodica da parte degli Stati membri di una relazione sul raggiungimento di tali obiettivi indicativi nazionali; - pubblicazione periodica da parte della Commissione di una relazione sul miglioramento degli Stati nazionali nel raggiungimento dei suddetti obiettivi; - pubblicazione da parte della Commissione di una relazione sull'esperienza maturata; - fornitura da parte degli Stati membri, entro il 27/10/2003, di una garanzia di origine per l'elettricità prodotta con fonti rinnovabili.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ entro il 27/10/2002 (e successivamente con cadenza quinquennale) gli Stati membri devono adottare e pubblicare una relazione che fissi gli obiettivi indicativi nazionali per il consumo di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili (indicata in percentuale sul totale dei consumi di energia elettrica); ➤ entro il 27/10/2003 (e successivamente ogni due anni) gli Stati membri devono pubblicare una relazione sul raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali; ➤ entro il 27/10/2004 (e successivamente ogni due anni) la Commissione deve pubblicare una relazione che indica se gli Stati membri hanno migliorato il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali; ➤ entro il 27/10/2005 la Commissione deve redigere una relazione sull'esperienza maturata, sul successo delle attività intraprese e sul rapporto costo-efficienza dei regimi di sostegno. ➤ Entro il 27/10/2003 gli Stati membri devono fornire una garanzia di origine dell'elettricità prodotta usando fonti energetiche rinnovabili. La Commissione dovrà, inoltre, redigere una relazione di sintesi in cui valuterà le migliori prassi. 	Non sono indicati particolari poteri

1.1.4 Direttiva 2001/80/CE

La Direttiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 si occupa delle limitazioni alle emissioni nell'atmosfera di alcuni inquinanti prodotti dai grandi impianti di combustione. La direttiva si applica a impianti di combustione con potenza termica nominale maggiore o uguale a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

Sono previsti limiti alla durata massima di funzionamento degli impianti esistenti. Ad esempio, i gestori di impianti esistenti si impegnano a non far funzionare tali impianti per più di 20.000 ore a partire dal 1/1/2008 e al massimo fino al 31/12/2015.

Obiettivi finali	Obblighi dell'Unione Europea e degli Stati nazionali	Poteri dell'Unione Europea e degli Stati nazionali
Limitazioni delle <i>emissioni</i> nell'atmosfera di alcuni inquinanti prodotti dai grandi impianti di combustione.	Gli Stati membri devono: - predisporre programmi volti a ridurre le emissioni nocive provenienti dagli impianti esistenti entro il 1/7/1990; - assumere provvedimenti affinché l'autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti e la conduzione di nuovi impianti rispettino i limiti previsti per le emissioni; - creare disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti; - entro il 27/11/2003 comunicare alla Commissione la loro strategia per la riduzione delle emissioni.	Gli Stati membri possono: - fissare tempi di utilizzo e valori limite di emissione più rigorosi rispetto a quelli fissati nella presente direttiva; - definire e attuare un <i>piano nazionale</i> per la riduzione delle emissioni degli impianti esistenti; - in casi particolari, connessi alle interruzioni delle forniture di combustibile, sono possibili sospensioni e deroghe alle disposizioni relative ai limiti massimi di emissione.

1.1.5 Direttiva 2002/91/CE

La Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 si occupa del rendimento energetico nell'edilizia. Essa parte da alcune premesse fondamentali, tra le quali si ricorda la necessità di un incremento nel rendimento energetico degli edifici, che rappresenta uno degli strumenti principali per adeguarsi alle disposizioni contenute nel protocollo di Kyoto.

Le disposizioni di questa direttiva hanno ad oggetto:

- la metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato negli edifici;
- i requisiti minimi per il rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
- i requisiti minimi per il rendimento energetico degli edifici già esistenti (di grande metratura e soggetti a ristrutturazione);
- la certificazione energetica degli edifici;
- l'ispezione periodica di caldaie e impianti di condizionamento.

L'allegato alla direttiva contiene il quadro generale per il calcolo del rendimento energetico degli edifici.

Obiettivi finali	Obblighi dell'Unione Europea e degli Stati nazionali	Poteri dell'Unione Europea e degli Stati nazionali
Promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici ubicati nella Comunità europea, tenendo conto di: - condizioni	Gli Stati membri devono: - adottare (a livello nazionale e regionale) una metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici. Tale metodologia è esposta nell'allegato alla direttiva; - adottare le misure necessarie a garantire che vengano istituiti i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici. Questi requisiti vanno rivisti periodicamente, al massimo ogni 5 anni, tenendo conto anche dei progressi tecnici che intervengono nel settore dell'edilizia; - per gli edifici di nuova costruzione con metratura utile superiore ai 1.000 mq, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, assumere	Nella fissazione dei requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici gli Stati membri hanno la facoltà di distinguere tra: - edifici già esistenti; - edifici in costruzione; - diverse tipologie di edifici.

<p>climatiche esterne; - condizioni locali; - condizioni degli edifici.</p>	<p>provvedimenti volti a garantire la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi (ad es. sistemi di fornitura energetica basati su fonti rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, pompe di calore); - assumere provvedimenti volti ad incrementare il rendimento energetico degli edifici esistenti di metratura superiore a 1.000 mq che devono subire ristrutturazioni importanti; - assumere provvedimenti volti a garantire che, in sede di costruzione, compravendita e locazione di un edificio, sia reso disponibile un attestato di certificazione energetica la cui validità massima è di 10 anni; - stabilire misure atte a garantire che i sistemi di condizionamento di potenza nominale utile maggiore di 12 kW vengano periodicamente ispezionati al fine di ottenere il risparmio energetico e ridurre le emissioni nocive; - garantire che la certificazione degli edifici venga effettuata da esperti indipendenti qualificati; - assumere provvedimenti volti a migliorare il rendimento energetico degli edifici, a ridurre il consumo energetico e le emissioni nocive.</p>	<p>Gli Stati membri hanno facoltà di non istituire o non applicare questi requisiti a: - edifici e monumenti protetti; - edifici di culto; - fabbricati temporanei (destinati a permanere al massimo per 2 anni); - edifici utilizzati per meno di 4 mesi all'anno; - fabbricati indipendenti di superficie inferiore a 50 mq.</p>
---	---	--

1.1.6 Direttiva 2004/8/CE

La Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 si occupa della promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia. Essa modifica la direttiva 92/42/CE e prevede il rilascio di una garanzia di origine dell'elettricità prodotta attraverso cogenerazione ad alto rendimento. Tali garanzie di origine dovrebbero essere reciprocamente riconosciute dai vari Stati membri.

Per la prima volta entro il 21/2/2007, e successivamente ogni 4 anni, su richiesta della Commissione, gli Stati membri valutano i progressi realizzati per incrementare la cogenerazione ad alto rendimento.

La direttiva contiene i seguenti allegati:

- allegato 1: tecnologie di cogenerazione oggetto della presente direttiva;
- allegato 2: calcolo dell'elettricità da cogenerazione;
- allegato 3: metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione;
- allegato 4: criteri per l'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento.

Obiettivi finali	Obblighi dell'Unione Europea e degli Stati nazionali	Poteri dell'Unione Europea e degli Stati nazionali
<p>Aumentare l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento nel mercato interno</p>	<p>Gli Stati membri devono presentare le seguenti relazioni: - entro il 21/2/2006 una relazione concernente i risultati delle analisi e delle valutazioni sulle garanzie di origine; - entro il 21/2/2007, e successivamente ogni 4 anni, una relazione concernente i risultati delle analisi e delle valutazioni sui potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento; - entro il 31/12/2004, e successivamente ogni anno, delle relazioni statistiche sulle capacità di cogenerazione e sui combustibili utilizzati per realizzarla. Entro il 21/2/2006 gli Stati membri sono tenuti a</p>	<p>Gli Stati membri possono: - designare uno o più organi che devono sovrintendere al rilascio della garanzia di origine dell'elettricità prodotta attraverso cogenerazione ad alto rendimento; - imporre l'inserimento di informazioni aggiuntive rispetto a quelle minimali richieste per la garanzia di origine. - fino alla fine del 2010, previa approvazione della Commissione, seguire metodi alternativi rispetto a quelli indicati nell'allegato alla presente direttiva per il calcolo</p>

	<p>conformarsi alla presente direttiva. Entro il 21/2/2008, e successivamente ogni 4 anni, la Commissione deve redigere una relazione che descriva i progressi compiuti nella realizzazione dei potenziali nazionali di cogenerazione e che valuti norme e procedure per la cogenerazione.</p>	<p>dell'elettricità da cogenerazione. I valori soglia usati per effettuare tale calcolo devono essere adeguati al progresso tecnico.</p> <p>La Commissione può presentare al Parlamento e al Consiglio europeo ulteriori proposte volte a sviluppare la cogenerazione ad alto rendimento all'interno della Comunità.</p>
--	--	--

1.1.7 Direttiva 2004/101/CE

La Direttiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 reca modifiche alla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.

In particolare, tra le modifiche apportate rientra, all'art. 3, l'introduzione di alcuni concetti, qui di seguito elencati:

- "attività di progetto";
- "unità di riduzione delle emissioni" (ERU);
- "riduzione delle emissioni certificate" (CER).

<i>Obiettivi finali</i>	<i>Obblighi dell'Unione Europea e degli Stati nazionali</i>	<i>Poteri dell'Unione Europea e degli Stati nazionali</i>
<p>Modificare la Direttiva 2003/87/CE.</p>	<p>- lo Stato membro che autorizza entità private o pubbliche a partecipare ad attività di progetto deve restare responsabile del rispetto degli obblighi che ha assunto nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto e deve garantire che questa partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;</p> <p>- per le attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione maggiore di 20 MW, gli Stati membri devono garantire, in sede di approvazione di tali attività, il rispetto dei criteri e delle linee guida internazionali, compresi quelli della World Commission on Dams "Dams and Development. A new Framework for Decision-Making";</p> <p>- la Commissione e gli Stati membri si impegnano a sostenere attività volte a creare capacità nei paesi in via di sviluppo e in quelli ad economia di transizione, affinché essi possano sfruttare pienamente i meccanismi JI e CDM;</p> <p>- gli Stati membri devono adottare le disposizioni normative volte ad adattarsi alla presente direttiva entro il 13/11/2005.</p>	<p>Gli Stati membri possono:</p> <p>- nel quinquennio che inizia dal 1° gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di 5 anni, autorizzare i gestori ad usare le CER e le ERU derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto, da specificarsi da ogni Stato membro nel proprio piano nazionale di assegnazione per tale periodo;</p> <p>- nel triennio che parte dal 1° gennaio 2005, autorizzare i gestori ad usare le CER derivanti da attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio</p>

1.1.8 Direttiva 2005/32/CE

La Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia, reca modifiche alle Direttive 92/42/CEE (sui requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi), 96/57/CE (sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico) e 2000/55/CE (sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti).

Essa parte dal presupposto che le differenze esistenti tra le normative nazionali in tema di progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia possa produrre ostacoli al commercio ed alterare il libero funzionamento della concorrenza tra i paesi dell'Unione Europea. Per tale motivo si ritiene imprescindibile l'armonizzazione delle normative nazionali in materia. In particolare, si ritiene prioritario intervenire nella fase progettuale di tali prodotti, poiché proprio in tale fase nasce l'inquinamento prodotto dal bene.

Gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni volte a consentire che i prodotti che consumano energia possano essere immessi sul mercato. Ciò può avvenire unicamente quando tali prodotti sono contrassegnati dalla marcatura CE. Se il fabbricante del prodotto non fa parte della Comunità europea, e se manca un mandatario all'interno della Comunità, l'obbligo di ottenere la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica incombe sull'importatore.

Gli Stati membri non pongono limiti alla libera circolazione sul territorio dell'Unione di prodotti ecocompatibili o prodotti che consumano energia, quando questi rispettano le prescrizioni comunitarie e riportano la marcatura CE. Tuttavia, qualora uno Stato membro dovesse accertare una irregolarità relativamente a tali prodotti, dovrebbe adottare le misure necessarie le quali, a seconda del grado di mancata conformità, possono spingersi fino al ritiro dal mercato.

Vige una presunzione di conformità per i prodotti che consumano energia, la quale ricorre quando il prodotto presenta la marcatura CE o il marchio di qualità ecologica.

Gli Stati membri incoraggiano le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese ad adottare un sano approccio ambientale già a partire dalla fase di progettazione del prodotto. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in funzione della presente direttiva.

La direttiva in esame, oltre ad apportare modifiche alla direttiva 92/42/CE, abroga le direttive 78/170/CEE e 86/594/CEE.

È previsto che, entro il 6 luglio 2010, la Commissione debba valutare l'efficacia della presente direttiva. Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi a questa direttiva entro l'11 agosto 2007.

Sono allegati alla presente direttiva:

- allegato 1: metodologia per l'elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile;
- allegato 2: metodologia per la definizione delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile;
- allegato 3: marcatura CE;
- allegato 4: controllo della progettazione interno;
- allegato 5: sistema di gestione di valutazione delle conformità;
- allegato 6: dichiarazione di conformità;

- allegato 7: contenuto delle misure di esecuzione.

<i>Obiettivi finali</i>	<i>Obblighi dell'Unione Europea e degli Stati nazionali</i>	<i>Poteri dell'Unione Europea e degli Stati nazionali</i>
Elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia, ciò al fine di garantire la loro libera circolazione sul territorio comunitario	Gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni volte a consentire che i prodotti che consumano energia possano essere immessi sul mercato. Ciò può avvenire unicamente quando tali prodotti sono contrassegnati dalla <i>marcatatura CE</i> . Qualora uno Stato membro dovesse accertare una irregolarità relativamente a tali prodotti, dovrebbe adottare le misure necessarie le quali, a seconda del grado di mancata conformità, possono spingersi fino al ritiro dal mercato.	Gli Stati membri possono designare le autorità responsabili della sorveglianza del mercato. Essi informano la Commissione circa i risultati della loro sorveglianza.

1.1.9 *Direttiva 2006/32/CE*

La Direttiva 2006/32/CE concerne l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e contiene l'abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. La direttiva si applica:

- ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori di sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio;
- ai clienti finali;
- alle forze armate.

L'obiettivo generale perseguito è quello di far sì che gli Stati membri conseguano un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari, per il nono anno di applicazione della direttiva, al 9%. Tale obiettivo deve essere raggiunto mediante servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

Gli allegati alla presente direttiva comprendono:

- allegato 1: metodo di calcolo dell'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico;
- allegato 2: tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale;
- allegato 3: elenco indicativo di misure di miglioramento dell'efficienza energetica ammissibili;
- allegato 4: quadro generale per la misurazione e la verifica dei risparmi energetici;
- allegato 5: elenco indicativo dei mercati parziali di trasformazione energetica per i quali è possibile definire parametri di riferimento;
- allegato 6: elenco di misure ammissibili di efficienza energetica per gli appalti pubblici.

<i>Obiettivi finali</i>	<i>Obblighi dell'Unione Europea e degli Stati nazionali</i>	<i>Poteri dell'Unione Europea e degli Stati nazionali</i>
La direttiva si prefigge non solo di promuovere ulteriormente l'offerta di servizi energetici, ma anche di incentivare maggiormente la domanda. Scopo della direttiva è rafforzare il miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi/benefici	Ogni Stato membro deve: - fissare un obiettivo indicativo intermedio di risparmio energetico per il 3° anno di applicazione della direttiva; - elaborare programmi e misure per migliorare l'efficienza energetica; - affidare ad una o più autorità o agenzie il	Gli Stati membri possono: - consentire che alcuni elementi dei sistemi e delle strutture tariffarie abbiano finalità sociale; - istituire fondi per

<p>negli Stati membri: a) fornendo gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia; b) creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.</p>	<p>controllo e la supervisione del quadro istituito; - agevolare lo scambio delle migliori prassi; - assicurare agli operatori di mercato incentivi sufficienti, nonché l'esistenza di pari condizioni di esercizio e di concorrenza; - trasmettere alla Commissione: a) un primo PAEE entro il 30/6/2007; b) un secondo PAEE entro il 30/6/2011; c) un terzo PAEE entro il 30/6/2014.</p> <p>La Commissione deve: - pubblicare una valutazione d'impatto sui costi/benefici volta ad esaminare nessi tra norme, regole e politiche dell'Unione europea entro il 17/5/2008.</p>	<p>sovvenzionare la fornitura di programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;</p>
---	--	---

Si segnalano inoltre le seguenti direttive della Commissione e del Consiglio Europei, relative alla limitazione delle emissioni in atmosfera:

- Direttiva Commissione Ce n. 2005/21/Ce Adeguamento al progresso tecnico della direttiva 72/306/Cee sulle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel dei veicoli
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2002/51/Ce Riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2002/3/Ce Ozono nell'aria
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue n. 2000/69/Ce Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente
- Direttiva Consiglio Ue 1999/30/Ce Valori limite qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 98/70/Ce Qualità della benzina e del combustibile diesel
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 97/68/Ce Controllo emissioni in atmosfera dei motori
- Direttiva Consiglio Ue n. 96/62/Ce Qualità dell'aria
- Direttiva Consiglio Ue n. 92/72/Cee Inquinamento dell'aria provocato dall'ozono
- Direttiva Consiglio Cee 72/306/Cee Ravvicinamento degli Stati membri relativo alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel dei veicoli

1.1.10 *Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili*

Il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili è stato redatto sulla base del Libro verde dell'ENEA. Il libro bianco individua, per ogni fonte energetica rinnovabile, gli obiettivi da conseguire per ridurre le emissioni di gas serra ed indica strategie e strumenti da utilizzare per raggiungere questo scopo.

La sua redazione parte dal presupposto che il Governo attribuisce alle fonti rinnovabili grande importanza strategica, in quanto possono migliorare la sicurezza del sistema energetico, la riduzione dell'impatto ambientale e si possono generare opportunità per la tutela del territorio e per lo sviluppo sociale.

Per riuscire a raggiungere significativi obiettivi connessi allo sviluppo delle fonti rinnovabili il ruolo delle Regioni e degli Enti locali risulta fondamentale. Infatti, le condizioni territoriali,

ambientali e sociali in cui gli interventi vengono posti in essere ne condizionano fortemente l'efficacia.

Obiettivi e strategie	Obblighi	Poteri
<ul style="list-style-type: none"> - istituire presso il Ministero dell'Industria un tavolo permanente di consultazione che svolga funzioni di supporto tecnico al coordinamento delle politiche settoriali e di integrazione tra i diversi livelli di competenza; - assicurare un crescente coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali nell'amministrazione dei programmi di diffusione, assicurando la presenza di strutture tecniche di supporto e fornendo assistenza per la creazione e il potenziamento delle agenzie per l'energia (obiettivi di decentramento e sussidiarietà); - diffondere una consapevole cultura energetico-ambientale; - riconoscere il ruolo strategico della ricerca; - favorire l'integrazione dei mercati energetici; - istituire un osservatorio sulle fonti rinnovabili che svolga attività di monitoraggio sul settore. 	<p>Le Regioni, coinvolgendo le comunità locali, devono amministrare direttamente le risorse da destinare all'incentivazione diretta dello sviluppo delle fonti rinnovabili. Le agenzie regionali devono operare in qualità di interfaccia tra le istituzioni locali ed il tessuto sociale e produttivo per assicurare consenso sociale e favorire l'aggregazione di domanda e offerta di energia rinnovabile.</p>	

1.2 Normativa nazionale

1.2.1 Legge n° 349 del 8 luglio 1986

Il Ministero dell'Ambiente fu istituito il 1° agosto 1986 dal Governo Craxi II, scorporandolo dal Ministero dei Beni Culturali. Con la Riforma Bassanini del D. Lgs. n. 300/1999, assunse la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, accorpando alcune funzioni del Ministero dei Lavori Pubblici. La riforma entrò in vigore nel 2001 col Governo Berlusconi II. Nel 2006, col Governo Prodi II assunse l'attuale denominazione.

La legge n.349 dell'8 luglio 1986 attribuisce al Ministero dell'Ambiente la funzione istituzionale di assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento; ai sensi della citata legge il ministero dell'Ambiente adotta le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

Al centro di numerosi dibattiti sono gli articoli 13 e 18. L'articolo 13 recita "le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta". Al comma 5 dell'articolo 18 si stabilisce che le associazioni individuate in base all'articolo 13 possano intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Con il citato articolo, quindi, il legislatore ha stabilito specifici criteri normativi, in base ai quali la stessa P.A., attraverso esplicito riconoscimento mediante apposito decreto ministeriale, è chiamata ad individuare le associazioni ambientaliste a carattere nazionale. Tali criteri sono:

- a) la diffusione territoriale nazionale o in almeno cinque regioni ;
- b) il perseguimento di finalità programmatiche di tutela ambientale;
- c) l'ordinamento democratico interno;
- d) la continuità e rilevanza esterna dell'attività associativa.

La sussistenza in capo all'ente di tali condizioni risulta quindi presupposto necessario per il riconoscimento ministeriale, e ciò in quanto essi rappresenterebbero indici rivelatori della capacità dell'associazione di farsi portatrice dell'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente .

In realtà tale scelta legislativa, pur innovando notevolmente l'impostazione precedentemente seguita dalla giurisprudenza amministrativa, non è stata esente da numerose critiche, in quanto limitativa per l'esercizio dell'azione giurisdizionale.

1.2.2 Legge n° 9/1991

L'aspetto più significativo introdotto da questa legge è una parziale liberalizzazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate che, per diventare operativa, deve solo essere comunicata.

Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il Sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile dai fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, le altre forme di energia recuperabile da processi, impianti e prodotti ivi compresi i risparmi conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

La produzione da fonti convenzionali, invece, rimane vincolata all'autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MICA).

Gli articoli più interessanti per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili sono gli articoli 20, 22, 23, di seguito esaminati.

L'art.20, modificativo della legge n. 1643 del 6 dicembre 1962, consente alle imprese di produrre energia elettrica per autoconsumo o per la cessione all'ENEL. L'impresa autoproduttrice, se costituita in forma societaria, può produrre anche per uso delle società controllate o della società controllante. Il monopolio dell'ENEL viene quindi solo attenuato, perché viene introdotto l'obbligo di cessione delle eccedenze energetiche all'ENEL stessa. Tali eccedenze sono ritirate ad un prezzo definito dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) sulla base dei costi evitati, cioè i costi che l'ENEL avrebbe dovuto sostenere per produrre in proprio l'energia elettrica che acquista. In questo modo si cerca di fornire benefici economici a quei soggetti che, senza ridurre la propria capacità produttiva, adottano tecnologie che riducono i consumi energetici.

L'art.22 introduce incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili o assimilate e, in particolare, da impianti combinati di energia e calore. I prezzi per lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento vengono fissati dal Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), il quale deve garantire compensi e parametri incentivanti.

Nel 1992, con il provvedimento CIP n.6, detto anche "CIP 6", il Comitato Interministeriale Prezzi aveva fissato il termine per la concessione degli incentivi in 8 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; allo scadere di questo periodo il prezzo di cessione rientrava nei criteri del costo evitato. Sempre nello stesso provvedimento il CIP aveva stabilito la condizione di efficienza energetica per l'assimilabilità alle fonti rinnovabili, calcolata con un indice energetico che premiava le soluzioni a più alto rendimento elettrico. Il provvedimento in questione è stato, di fatto, ritirato nel 1996. Solo gli impianti che hanno concluso un contratto preliminare con l'ENEL entro il 31 dicembre 1996 stanno ricevendo il pagamento stabilito dal provvedimento; nessun altro impianto o progetto può beneficiare di queste tariffe.

L'art.23 stabilisce il principio della libera circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti che usano fonti rinnovabili e assimilate. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate in conformità ad un accordo tipo approvato dal Ministero dell'Industria; inoltre i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione sono determinati dal CIP, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

Non avendo posto alcun limite al rapporto fra energia termica ed energia elettrica prodotte si è lasciato spazio a molteplici interpretazioni, alcune delle quali hanno portato alla costruzione di impianti cogenerativi che di fatto erano veri e propri impianti di produzione elettrica. Questo ha determinato una produzione eccessiva rispetto alle capacità di acquisto dell'ENEL, il che ha portato alla necessità di classificare gli impianti in quattro categorie di merito, in base alle quali erogare i finanziamenti:

A. fonti rinnovabili propriamente dette ed impianti con fonti assimilate fino a 10 MW;

- B. impianti atti ad utilizzare carbone o gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo;
- C. impianti maggiori di 10 MW che utilizzino combustibili di processo o residui non altrimenti utilizzabili, con impiego di combustibili fossili nella quantità strettamente necessaria e impianti che utilizzano fonti fossili unicamente da giacimenti minori isolati;
- D. altri impianti maggiori di 10 MW ordinati in funzione dello IEN (indice energetico).

Dopo la prima graduatoria è iniziata la costruzione di nuovi impianti per una potenza installata di 5200 MW, di cui 130 alimentati con fonti rinnovabili.

In seguito, sono state accettate solo le proposte relative alla categoria A, per una potenza complessiva di 2919 MW.

1.2.3 Legge n° 10 del 9 gennaio 1991

La Legge 9 gennaio 1991, n 10, "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che sostituisce la Legge 308/86, nel Titolo I reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia.

L'art. 4 prescrive l'emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all'edilizia, all'impiantistica in genere e per i trasporti. Alcune di queste norme non sono mai state emanate.

In particolare, il comma 7 dell'art. 4, che prevedeva l'emanazione di norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e assicurazione, è rimasto inapplicato.

L'art. 5 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome la predisposizione di piani energetici regionali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia, precisandone i contenuti di massima.

Con gli artt. 8, 10 e 13 viene delegato alle Regioni e alle Province autonome il sostegno contributivo in conto capitale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia e in agricoltura, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.

Gli incentivi per l'uso razionale dell'energia previsti dalla legge 10/91 sono oggi soprattutto di competenza regionale.

I piani regionali sono supportati da specifici piani energetici comunali realizzati dai Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, inseriti nei rispettivi piani regolatori generali.

La ripartizione dei fondi stanziati con la legge 10 avviene in relazione alle domande di contributo effettivamente pervenute ed approvate dalle singole Regioni e secondo precise tempistiche che permettevano di assegnare i fondi in modo tempestivo e con una distribuzione congruente alle effettive esigenze e capacità di spesa delle singole Regioni.

La quota dell'investimento finanziabile è valutata in funzione del risparmio energetico conseguibile nell'intera durata dell'iniziativa, con valori variabili fra il 15% ed il 50% (30% per gli impianti idroelettrici, fotovoltaici ed eolici).

L'art. 19 introduce la figura professionale del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per i soggetti che operano nei settori industriali, civile, terziario e dei trasporti (Energy Manager).

Il Titolo II fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso tecnologico.

Nell'art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della decisione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.

L' art. 30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti applicativi che il Ministero dei Lavori Pubblici e l'ENEA avrebbero dovuto emanare, è rimasto inapplicato. Il certificato energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporanea di cinque anni.

L'art.31 introduce la figura del terzo responsabile durante l'esercizio degli impianti e introduce altresì l'obbligo per le Province e Comuni con più di 40.000 abitanti ad effettuare controlli e verificando l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici.

L'attuazione della Legge 10/91 è condizionata dall'emanazione da una miriade di decreti, non sempre effettuata.

Uno dei più significativi è, forse, il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10", che è stato poi modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli

edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e verifica da parte delle Province e dei Comuni.

Altro problema relativo alla Legge 10 è stato quello dell'erogazione dei fondi. Inizialmente erano previsti 2600 mld di lire da utilizzare negli anni fra il 1991 ed il 1993, poi i fondi sono slittati in gran parte agli anni 1994 -1996, assegnando agli anni 1991 -1992 764 mld di lire ed al 1993 soli 10 mld.

In seguito alla Legge finanziaria del 1994 c'è stato un'ulteriore spostamento al 1997, concedendo uno stanziamento di 754.4 mld. di lire a parziale copertura degli investimenti ritenuti ammissibili.

Ad oggi il programma di finanziamento della Legge 10 è sospeso, è bloccata la compilazione della graduatorie di merito semestrali e gli unici progetti a poter ancora essere finanziati sono quelli compresi nella nona graduatoria del dicembre 1996.

1.2.4 D.P.C.M. del 1° marzo 1991

Il D.P.C.M. del 1° marzo 1991 fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, in attuazione dell'art. 2, comma 14, della Legge 8 luglio 1986, n°

349. Esso prevede che, in attesa della suddivisione del territorio comunale in zone, alle sorgenti sonore fisse debbano essere applicati determinati limiti di accettabilità (diurni e notturni) che tengano conto della ripartizione in zone fissata dal Decreto Ministeriale n. 1444/68. Sono escluse dall'applicazione di questo decreto le sorgenti sonore che producono effetti solo all'interno di locali adibiti ad attività industriali ed artigianali, che non diffondono il rumore nell'ambiente esterno, nonché le attività aeroportuali (queste ultime disciplinate con altro decreto).

Per adeguarsi gradualmente ai limiti fissati in questo decreto, le imprese interessate possono presentare alla competente regione un piano di risanamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore di questo decreto.

Per consentire l'adeguamento ai limiti di zona fissati da questo decreto, entro un anno dalla sua entrata in vigore le regioni devono emanare le direttive per la predisposizione, da parte dei comuni, dei piani di risanamento.

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti industriali devono contenere una idonea documentazione relativa alla previsione dell'impatto acustico.

Gli allegati al presente decreto comprendono:

- allegato A: definizioni;
- allegato B: strumentazione e modalità di misura del rumore.

<i>Obiettivi finali</i>	<i>Obblighi della Regione/Provincia/Comune</i>	<i>Poteri della Regione/Provincia/Comune</i>
Stabilire i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; individuare tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico.	Entro un anno dall'entrata in vigore di questo decreto le regioni devono emanare direttive per la predisposizione da parte dei comuni di piani di risanamento. Le regioni devono predisporre un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico in esecuzione del quale i comuni devono adottare i loro singoli piani di risanamento.	non rivenuti

1.2.5 DPR n° 412 del 26 agosto 1993

IL DPR n° 412 del 26 agosto 1993 è un regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n° 10.

Esso prevede la suddivisione del territorio nazionale in sei zone climatiche, individuate in funzione dei gradi-giorno di ogni località¹, classifica gli edifici in categorie a seconda della loro destinazione d'uso e fissa i valori massimi della temperatura ambientale per le varie categorie di edifici. Il Decreto fissa, inoltre, i requisiti e il dimensionamento degli impianti termici.

Tale decreto si applica esclusivamente agli impianti di nuova installazione (ossia agli impianti installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto) e alla ristrutturazione di impianti esistenti. Esso determina i valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale e il rendimento minimo dei generatori di calore. Stabilisce, inoltre, il

¹ Ai sensi dell'art. 1, lettera z) del DPR 26 agosto 1993, n° 412, si intende per "gradi giorno" di una località <<la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG)>>

numero massimo di ore giornaliere ammesse per il funzionamento degli impianti termici. Il decreto contiene, infine, disposizioni relative all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici, fissando anche obblighi in tema di controlli periodici relativi al loro funzionamento.

Obiettivi finali	Obblighi della Regione/Provincia/Comune	Poteri della Regione/Provincia/Comune
Fissazione di norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n° 10	<p>I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico.</p> <p>In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18 del decreto, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi non svolgano nel contempo funzione di responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici sottoposti a controllo.</p>	<p>Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature più elevate di detti valori.</p> <p>In deroga a quanto previsto dall'art.9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.</p>

1.2.6 Legge Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995

La Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 Ottobre 1995 n°447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Per inquinamento acustico s'intende "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".

La definizione di inquinamento acustico è molto più ampia e articolata rispetto a quella di rumore del DPCM 1/3/91 e ne dilata il settore di tutela.

Nella legge viene definito anche l'ambiente abitativo limitandolo agli ambienti interni ad un edificio destinati alla permanenza di persone. E' una definizione di fatto sovrapponibile con la vecchia definizione del DPCM 1/3/91.

La legge che si compone di 17 articoli, definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico ed individua anche una nuova figura professionale: il tecnico competente che ha il compito di svolgere le attività tecniche connesse alla misurazione dell'inquinamento acustico, alla verifica del rispetto o del superamento dei limiti e alla predisposizione degli interventi di riduzione dell'inquinamento acustico.

I principi introdotti hanno il valore di principi fondamentali non modificabili dal potere legislativo attribuito alle regioni ai sensi dell'art. 117 della costituzione.

La legge quadro affida la funzione centrale di indirizzo al Ministero dell'Ambiente, mentre competenze specifiche sono attribuite ai Ministeri della Sanità, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e

della Navigazione, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, anche Regioni, Province e comuni ricoprono un ruolo determinante.

Allo Stato competono primariamente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione. La legge prevede in particolare che vengano emanati 14 decreti.

Le Regioni dovranno promulgare una legge che definirà, tra le altre cose, i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale. Su questo settore molte regioni sono già intervenute. Alle Regioni spetta inoltre la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico e delle modalità di controllo da parte dei comuni e l'organizzazione della rete dei controlli. La parte più importante della legge regionale riguarderà infatti l'applicazione dell'art. 8 della 447/95.

In particolare, nell'art. 8 la Legge Quadro si occupa di definire in quali casi è necessaria ed obbligatoria la documentazione di impatto acustico ed ambientale e viene stabilito che: "i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate."

Le competenze affidate alle province sono quelle dell'art. 14 della 142/90 e riguardano le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovracomunale per il controllo delle emissioni sonore. Le regioni e lo stato possono delegare loro ulteriori funzioni amministrative.

Le funzioni e i compiti dei comuni le troviamo definite su più articoli. Rispetto alla normativa precedente le competenze sono molto più articolate. L'art. 6 elenca le competenze amministrative; l'art. 7 tratta dei piani di risanamento dei comuni; l'art. 8 dell'impatto acustico, documentazione che deve essere presentata ai comuni; l'art. 10 delle sanzioni amministrative che si pagano ai comuni; l'art. 14 sui controlli ha uno specifico comma dedicato ai comuni.

Nell'ambito di queste procedure, o su richiesta dei comuni, si predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedale;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali.

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Alla Legge Quadro, che definisce il quadro di riferimento, sono collegati una serie di decreti attuativi e di leggi regionali, che permettono di completarne l'applicazione.

1.2.7 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997 (GU 280 del 1.12.1997): Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

Prima della Legge Quadro, il DPCM 1/3/91 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", fissava i soli limiti di immissione, assoluti e differenziali e alcune normative specifiche fissavano i limiti di emissione per particolari sorgenti; la nuova Legge quadro invece ribadisce le definizioni preesistenti ed introduce la definizione di valore di attenzione e di qualità. Il decreto che, in seguito, fissa i limiti e i valori entro quali attenersi è il DPCM 14/11/97 "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", entrato in vigore il 1° gennaio 1998.

Questo decreto conferma l'impostazione del DPCM 1/3/91 che fissava i limiti di immissione assoluti per l'ambiente esterno in un'unica tabella valida per tutte le tipologie di sorgenti e presenta la suddivisione in sei zone di destinazione d'uso.

La tabella unica ha creato non poche difficoltà per l'applicazione dei limiti a strade e ferrovie. Per questo le regioni proposero, in alternativa, di prevedere limiti assoluti di immissione diversificati per tipologia di sorgente, alla fine il decreto ha dovuto prevedere "fasce di pertinenza" sia per le infrastrutture stradali che ferroviarie demandando a successivi decreti la fissazione di limiti propri all'interno della fascia nonché la larghezza della fascia stessa.

Ad oggi quindi sia le strade che le ferrovie non hanno limiti di rumore.

A corredo dei limiti fissati vi è la necessità di una classificazione del territorio secondo zone acustiche, definita dal DPCM 14/11/97 seguendo le precedenti indicazioni della Legge Quadro.

Qualora il territorio comunale non fosse ancora suddiviso in zone, si applicano per le sorgenti sonore fisse i limiti di accettabilità stabiliti nel DPCM 1/3/91.

I limiti differenziali di immissione coincidono con quelli già fissati dal DPCM 1/3/91 (l'incremento al rumore non può superare i 5 dB in periodo diurno e 3 dB in periodo notturno).

Di nuova introduzione sono i limiti di emissione e i valori di qualità fissati anch'essi diversificati per le classi di destinazione d'uso e numericamente di 3 dB più bassi del limite assoluto di immissione per la stessa classe.

Per chiarezza elenchiamo alcune definizioni introdotte dalla Legge Quadro e riprese dal decreto.

- Limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente.
- Limite di immissione: è suddiviso in assoluto e differenziale. Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno.

Il superamento dei limiti comporta sanzioni amministrative.

- Valore di attenzione: rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Superare il valore di attenzione comporta un piano di risanamento.

- Valore di qualità: obiettivo da conseguire nel breve, medio, lungo periodo.

La classificazione in zone è fatta per l'applicazione dei valori di qualità.

Nonostante l'uscita del DPCM 14/11/97 per consuetudine si continua ad applicare una doppia metodologia: nel pubblico l'applicazione del decreto è ormai assodata mentre, nel privato, si fa ancora comunque riferimento al concetto della normale tollerabilità.

1.2.8 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.12.1997 (GU 297 del 22.12.1997): Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Prima del presente decreto, era regolamentata solo l'acustica negli edifici scolastici e definiti alcuni parametri di rumore nell'edilizia convenzionata.

L'unico regolamento che parlava di valori di fonoisolamento e di comfort richiesti in un appartamento era il Regolamento di Igiene tipo della Regione (Lombardia), in cui erano specificati i valori minimi richiesti affinché un'abitazione risultasse a norma di igiene.

Con questa nuova legislazione si è cercato di armonizzare i coefficienti di fonoisolamento delle strutture degli edifici con quelli Europei, introducendo una serie di requisiti tecnici.

La legge prevede questi valori minimi per le abitazioni (ospedali e altre casistiche sono differenti):

50 dB di potere fonoisolante minimo tra locali adiacenti

40 dB di potere fonoisolante minimo per tramezzature di facciata

63 dB(A) di rumore massimo per il calpestio

35 dB(A) massimi per la rumorosità degli impianti tecnici discontinui

25 dB(A) per la rumorosità per gli impianti continui

Il decreto attualmente non ha alcuna efficacia, al di fuori di rapporti contrattuali, in quanto mancano le disposizioni di tipo procedurale per garantire la conformità di un singolo edificio ai requisiti del decreto.

1.2.9 Decreto Ministero dell'ambiente 16.3.1998 (GU 76 dell'1.4.1998): Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

Dal punto di vista pratico il decreto specifica una serie di metodologie di acquisizione del segnale sia in ambiente esterno che interno, e fissa anche delle metodologie di analisi del segnale per l'identificazione dei toni puri e dei segnali impulsivi, con una serie di coefficienti correttivi da applicare nel caso vi fossero tali componenti peggiorative.

Con l'emanazione del DM 16/3/98, entrato in vigore il 2/4/98, vengono definitivamente abbandonate le metodologie e le tecniche di misurazione fissate dal DPCM 1/3/91 e rimaste transitoriamente in vigore dopo l'emanazione del DPCM 14/11/97.

I due decreti assieme quindi, il DPCM 14/11/97 e il DM 16/3/98, si integrano e fissano limiti, indicatori utilizzati per la definizione dei limiti, metodologie e tecniche per il controllo del rispetto dei limiti.

Il Decreto sconta tuttavia una eccessiva complessità che per certi versi ha creato ulteriore confusione: un esempio è la definizione della modalità di ricerca del tono puro. In questo modo pur in presenza di un segnale perfettamente udibile e in precedenza facilmente identificabile come tono puro, s'introduce la possibilità che non sia più considerabile tale per la presenza magari di una armonica o di un altro tono seminascolto in una banda anche lontana dal segnale di disturbo.

1.2.10 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31.3.1998 (GU 120 del 26.5.1998)

Nel presente paragrafo si descrivono i contenuti dell' "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico".

I commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge 447/95 regolano l'attività di tecnico competente.

La legge quadro istituisce la figura del tecnico competente in acustica e ne definisce i requisiti ai fini del relativo riconoscimento da parte delle regioni (art. 2, commi 6, 7 e 8), nonché attribuisce allo Stato il coordinamento delle attività per la definizione del ruolo e la qualificazione del predetto soggetto (art. 3, comma 1, lettera b).

Per risolvere i problemi principalmente connessi al titolo di studio, è stato emanato il DPCM 31/3/98 come atto di indirizzo e coordinamento.

L'art. 1 del decreto riguarda la presentazione delle domande, per poter svolgere l'attività di tecnico competente è necessario presentare domanda all'assessorato preposto all'ambiente della regione di residenza.

L'inserimento nell'elenco regionale non è una certificazione della capacità professionale del tecnico ma è solo un'attestazione del possesso dei requisiti di legge che sono:

- idoneo titolo di studio;
- aver svolto, in maniera non occasionale per due o quattro anni, attività professionale in materia di acustica ambientale.

Tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico è compreso quello di maturità scientifica e tra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, quelli in ingegneria ed architettura

Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni relative ad almeno una delle seguenti attività: a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica; b) proposte di zonizzazione acustica; c) redazione di piani di risanamento. E questo è valido sia per le strutture pubbliche territoriali che per altri enti o soggetti sia pubblici che privati.

E' concessa l'unica deroga alle strutture pubbliche territoriali limitatamente al personale che svolgeva attività di acustica ambientale alla data di entrata in vigore della legge.

L'atto di indirizzo e coordinamento ha specificato inoltre che tale deroga vale esclusivamente per permettere di continuare a svolgere l'attività nell'ambito della propria struttura di appartenenza.

Si viene così a configurare un unico regime per tutti i tecnici che operano nei settori regolamentati dalla legge 447/95 che devono possedere identici requisiti professionali nonché il previsto attestato di riconoscimento regionale.

1.2.11 Decreto del Presidente della Repubblica 18.11.1998 (GU 2 del 4.1.1999)

Nel presente paragrafo si descrivono i contenuti del "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il Decreto Attuativo per la regolamentazione dei limiti di immissione nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, così come previsto dalla Legge Quadro sul rumore 447/95, è il DPR n° 459 del 18.11.1998.

Il Decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

Le disposizioni del DPR n° 459/1998 si applicano:

- a infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a linee esistenti;
- a infrastrutture di nuova realizzazione.

Per le nuove linee in affiancamento a linee esistenti, per le infrastrutture esistenti, per le loro varianti e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h, è prevista una fascia di pertinenza ferroviaria pari a 250 m per ciascun lato a partire dalla mezzeria dei binari esterni. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima - più vicina all'infrastruttura - della larghezza di 100 m (fascia A); la seconda - più distante all'infrastruttura - della larghezza di 150 m (fascia B). Per tali infrastrutture valgono i limiti assoluti di immissione del rumore specificati nel decreto. Al di fuori della fascia di pertinenza (250 m) valgono i limiti previsti dal DPCM 14.11.1997.

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h è prevista una fascia di pertinenza ferroviaria pari a 250 m per ciascun lato a partire dalla mezzeria dei binari esterni. È inoltre necessario considerare, nello studio di impatto acustico, tutti i ricettori all'interno di un corridoio di 250 m per lato misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno, esteso a 500 m per lato in presenza di ricettori particolarmente sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e riposo. Per tali infrastrutture valgono i limiti assoluti di immissione del rumore specificati nel decreto. Al di fuori della fascia di pertinenza (250 m) valgono i limiti previsti dal DPCM 14.11.1997.

Per entrambi i casi, qualora i suddetti valori non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, si evidenzia l'opportunità di procedere a interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti interni (finestre chiuse):

35 dBA Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo

40 dBA Leq notturno per tutti gli altri ricettori

45 dBA Leq diurno per le scuole.

Tali valori devono essere rispettati al centro della stanza più esposta, a finestre chiuse, a 1,5 m di altezza dal pavimento.

1.2.12 Carbon Tax

Il governo italiano, seguendo l'esempio dei paesi scandinavi e dell'Olanda, ha deciso di adottare, in collegamento con l'art 8 della Legge Finanziaria n. 448 del 1998, come modificata dall' art 12 comma 4 legge 488/1999, la Carbon Tax, uno strumento fiscale che grava sui combustibili fossili in relazione al quantitativo di carbonio emesso durante il processo di combustione. La logica del tributo è quella di incentivare l'uso di prodotti energetici a basso contenuto di carbonio a danno di quelli ad alto contenuto. La Carbon Tax trova la sua legittimazione nell'impegno sulla riduzione del gas serra sottoscritto dal nostro governo a Kyoto. Si tratta di una misura che, senza dar luogo ad aumento

della pressione fiscale, ridefinisce le aliquote delle accise sugli oli minerali in ragione delle loro emissioni di anidride carbonica. La compensazione fiscale è garantita attraverso la riduzione dei prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. Il meccanismo definito per l'introduzione della carbon tax è graduale. L' allegato 1 stabilisce infatti obiettivi di aliquote che sono entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2005, mentre la definizione dei valori intermedi viene demandata annualmente, a partire dal 1° gennaio 1999, a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita commissione Cipe, previa delibera del Consiglio dei ministri. Le maggiori entrate vengono destinate anche a investimenti nei settori dell'energia e dei trasporti per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Tra gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto, il Governo ha deciso di utilizzare anche misure fiscali introducendo una tassa sulle emissioni di ossido di carbonio.

La tassa persegue due obiettivi:

- riduzione delle emissioni di ossido di carbonio;
- ridefinizione delle aliquote delle accise sugli oli minerali e modulazione degli aumenti delle stesse, allo scopo di armonizzare la tassazione in ambito europeo secondo la proposta di Direttiva Monti.

L'aumento delle aliquote fino al 2005 è graduale, allo scopo di limitare i possibili effetti avversi di un aumento improvviso di prezzi dei prodotti energetici. Il DPR del 15 Gennaio 1999 ha stabilito le variazioni di accise per il 1999 come parte dell'incremento previsto nei successivi cinque anni.

L'articolazione della tassa comporta una complessa serie di modificazioni dei prezzi relativi di alcune fonti energetiche, che risultano inoltre differenziate a seconda dei diversi impieghi e dei diversi soggetti utilizzatori. Il metano risulta meno colpito rispetto al carbone e ai prodotti petroliferi, modificando soprattutto la convenienza relativa al suo uso nella produzione elettrica. Il gasolio utilizzato come carburante o come combustibile per riscaldamento è soggetto ad una aliquota molto maggiore che se utilizzato nella produzione elettrica. Un favore particolare è accordato agli autoproduttori di energia elettrica per i quali è prevista un'aliquota molto ridotta per tutti i combustibili.

Un'esenzione totale dall'accisa viene accordata in caso si produca energia elettrica integrata con impianti di gassificazione assimilata alle fonti rinnovabili.

Secondo la nota della Presidenza del Consiglio di gennaio 1999, il gettito della Carbon Tax deve essere utilizzato per finanziare una serie di provvedimenti riguardanti la riduzione del costo del lavoro, la riduzione del carico tributario, le spese per progetti eco-ambientali e le nuove tecnologie di produzione di energia elettrica. La destinazione principale del gettito dovrebbe essere la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro. In tal modo, la Carbon Tax italiana persegue il cosiddetto doppio dividendo e cioè un aumento dell'occupazione a fronte della riduzione delle emissioni ad effetto serra.

1.2.13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.4.1999, n.215 (GU 153 del 2.7.1999)

Nel presente paragrafo si descrivono i contenuti del "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

Questo decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione,

nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

In seguito alle modifiche apportate alla legge quadro in materia di inquinamento acustico (L. n. 447/95) dalla legge n. 426/98 si è reso necessario modificare anche la disciplina delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, emanata in attuazione della legge quadro citata con il D.P.C.M. 18 settembre 1997, che ora viene abrogato e sostituito dal presente decreto.

Mentre il D.P.C.M. 18/07/1997 si riferiva solo alle sorgenti sonore nei “luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto”, il campo di applicazione del nuovo D.P.C.M. n. 215/1999, come si evince dalla suddetta definizione, è più ampio. Sono invece escluse dal campo di applicazione del D.P.C.M. n. 215/1999 le manifestazioni e gli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l’uso di macchine o di impianti rumorosi, da autorizzarsi da parte del Comune ai sensi della legge quadro.

Le novità riguardano anche gli obblighi dei gestori degli impianti assoggettati alla normativa e i tempi per l’adeguamento, che ora è graduale anche se i limiti di pressione sonora da raggiungere al termine del periodo transitorio sono più restrittivi di quelli stabiliti con il precedente D.P.C.M..

Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico, che sono stati fissati con il D.P.C.M. 14/11/1997, all’interno dei luoghi disciplinati dal decreto, i livelli massimi di pressione sonora consentiti sono i seguenti (riferiti al tempo di funzionamento dell’impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico):

I valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L ASmax e L Acq , definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, sono i seguenti:

LIMITI DI PRESSIONE SONORA	TERMINI DI ADEGUAMENTO
livelli dB (A) L ASmax	
105 dB (A) L ASmax	01/06/1999 per i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante 17/01/2000 per tutti gli altri pubblici esercizi
103 dB (A) L ASmax	17/07/2000 per tutti i locali assoggettati al decreto
102 dB (A) L ASmax	17/07/2001 per tutti i locali assoggettati al decreto
Livelli dB (A) L Acq	
95 dB (A) L Acq	01/06/1999 per i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante 17/01/2000 per tutti gli altri pubblici esercizi

I valori sono riferiti al tempo di funzionamento dell’impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

Il gestore verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti ed effettua le verifiche anche dopo ogni modifica o riparazione dell’impianto elettroacustico; avvalendosi di un tecnico competente in acustica, il quale redige una relazione indicante: l’elenco dettagliato dei componenti corredato dall’impostazione delle regolazioni dell’impianto elettroacustico utilizzate per la sonorizzazione del locale, l’impostazione dell’impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento.

1.2.14 DPR n° 551 del 21 dicembre 1999

IL DPR n° 511 del 21 dicembre 1999 modifica il DPR n° 412 del 26 agosto 1993 analizzato nel paragrafo precedente. Tra le modifiche apportate alla precedente normativa, si possono citare le seguenti:

- nei casi di nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto termico che ricadano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/396/CEE, è richiesto l'impiego di generatori dotati di marcatura CE;
- gli impianti termici utilizzati in edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere provvisti di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare;
- norme particolari sono previste in tema di controllo tecnico periodico e di manutenzione dell'impianto termico;
- sono previste nuove norme per la compilazione dei libretti di centrale e d'impianto.

Il presente decreto presenta l'allegato 1, che riporta i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche.

Obiettivi finali	Obblighi della Regione/Provincia/Comune	Poteri della Regione/Provincia/Comune
Apportare modifiche al DPR n° 412 del 26 agosto 1993.	<ul style="list-style-type: none"> - I comuni con più di 40.000 abitanti e, per la restante parte del territorio, le province, devono effettuare almeno ogni 2 anni controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, con onere a carico degli utenti, anche avvalendosi di organismi esterni. Entro il 31/12/2000 questi enti devono inviare alle rispettive regioni una relazione sullo stato di efficienza e di manutenzione degli impianti ubicati nel territorio di propria competenza; - nel caso in cui gli impianti abbiano potenza nominale inferiore a 35 kW i controlli possono considerarsi effettuati quando i proprietari o i terzi responsabili della manutenzione trasmettono, con dichiarazione redatta in conformità all'allegato H della presente direttiva, una dichiarazione che attesti il rispetto delle norme di questa direttiva; - In caso di affidamento dei controlli ad organismi esterni, i comuni e le province competenti devono stipulare con questi organismi apposite convenzioni, previo accertamento che essi soddisfino i requisiti minimi previsti nell'allegato 1 al presente decreto. 	<p>Ai fini dell'istituzione o del completamento del catasto degli impianti termici gli enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile di comunicare ubicazione e titolarità degli impianti che esse hanno fornito nel corso degli ultimi 12 mesi.</p>

1.2.15 Decreto Ministeriale del 20 luglio 2004

Il Decreto Ministeriale del 20 luglio 2004 contiene la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164. Tale decreto:

- determina, in coerenza con gli impegni assunti con il protocollo di Kyoto, gli obiettivi nazionali di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili che le imprese di distribuzione del gas naturale sono tenute a perseguire;
- stabilisce i principi per la valutazione dell'ottenimento di tali risultati;
- definisce le modalità per il controllo dell'attuazione di tali misure ed interventi.

L'art. 3 del decreto contiene la determinazione quantitativa degli obiettivi e dei provvedimenti di programmazione regionale, da conseguire per gli anni dal 2005 al 2009.

L'autorità per l'energia elettrica ed il gas determina gli atti di indirizzo a cui devono conformarsi le attività di valutazione e certificazione della riduzione nei consumi di energia primaria. Essa predispone e pubblica, con cadenza annuale, un rapporto sull'attività eseguita e sui progetti realizzati nell'ambito del presente decreto. I progetti predisposti per il raggiungimento degli obiettivi del presente decreto (ed in particolare degli artt. 3 e 4) possono essere eseguiti sia mediante azioni dirette dalle imprese di distribuzione, sia mediante società controllate dalle imprese di distribuzione, sia mediante società terze che operano nel settore dei servizi energetici.

L'art. 9 del decreto disciplina le modalità di copertura degli oneri necessari alla realizzazione dei progetti.

L'art. 10 disciplina i titoli di efficienza energetica (cd. "certificati bianchi").

Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente e ne danno comunicazione al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente. L'autorità per l'energia elettrica e il gas deve verificare che ogni impresa di distribuzione sia in possesso dei titoli corrispondenti all'obiettivo annuo assegnato a ciascuna di loro. In caso di mancata osservanza, sono previste delle sanzioni.

<i>Obiettivi finali</i>	<i>Obblighi della Regione/Provincia/Comune</i>	<i>Poteri della Regione/Provincia/Comune</i>
Individuare gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, stabilire i principi per la valutazione dell'ottenimento di tali risultati e fissare le modalità di controllo per l'attuazione di tali misure ed interventi.	Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni e le province autonome devono determinare i rispettivi obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e le relative modalità di raggiungimento.	<ul style="list-style-type: none"> - Le regioni e le province autonome possono individuare propri obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili aggiuntivi rispetto a quelli nazionali e possono stabilire le modalità per conseguirli. - Sulla base degli indirizzi di programmazione energetico ambientale regionale e locale le regioni e le province autonome possono stipulare accordi con le imprese di distribuzione. - Le regioni e le province autonome possono prevedere tipologie di intervento integrative rispetto a quelle elencate nell'allegato 1 al presente decreto.

1.2.16 D. Lgs. n° 192 del 19 agosto 2005

Il D. Lgs. n° 192 del 19 agosto 2005 contiene le norme per l'attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Questo decreto disciplina, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- b) l'applicazione dei requisiti minimi in tema di prestazioni energetiche degli edifici;
- c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
- d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza;
- f) gli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti.

Gli allegati al presente decreto sono:

- allegato A: ulteriori definizioni;
- allegato B: metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- allegato C: requisiti della prestazione energetica degli edifici;
- allegato D: predisposizioni per l'integrazione di impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici e per l'allaccio alle reti di teleriscaldamento;
- allegato E: relazione tecnica di cui all'art. 28 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici;
- allegato F: rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW;
- allegato G: rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kW;
- allegato H: valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore;
- allegato I: regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici;
- allegato L: regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Entro un anno dall'entrata in vigore di questo decreto è previsto che gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione (sia in caso di ristrutturazione integrale dell'involucro di edifici aventi superficie superiore a 1.000 mq, sia in caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie superiore a 1.000 mq) devono dotarsi, a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica. In questo caso l'attestato può valere al massimo 10 anni dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

Se la certificazione riguarda gli appartamenti di un condominio essa può basarsi, oltre che sulla valutazione dell'appartamento in questione:

- a) su una certificazione comune di tutto l'edificio per i condomini provvisti di impianto termico comune;
- b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della medesima tipologia.

In ipotesi di compravendita di tutto l'immobile o di una sola unità immobiliare l'attestato di certificazione energetica va allegato all'atto di compravendita.

In ipotesi di locazione l'attestato di certificazione energetica va consegnato al conduttore in originale o in copia.

L'attestato deve indicare i dati dell'efficienza energetica dell'edificio cui si riferisce, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento che consentano ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. Tale attestato va corredato da suggerimenti volti a migliorare la prestazione energetica.

È previsto che l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva sia di spettanza del proprietario, del conduttore, dell'amministratore di condominio o, per essi, di un terzo, e che vada effettuata nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente. L'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico che rispetti i modelli previsti dalle norme di questo decreto e dalle norme di attuazione.

La conformità delle opere realizzate al progetto e alla relazione tecnica deve essere assicurata dal direttore dei lavori e presentata al Comune di competenza insieme alla dichiarazione di fine lavori.

Obiettivi finali	Obblighi della Regione/Provincia/Comune	Poteri della Regione/Provincia/Comune
Stabilire criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas serra fissati dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.	Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono attuare il presente decreto. Le autorità competenti devono effettuare, con cadenza periodica, accertamenti ed ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al consumo di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono provvedere ad alcune attività, tra cui si ricordano le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e loro elaborazione su scala regionale per la conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento; b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione nazionale e regionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti; c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi. I Comuni devono definire le modalità di controllo sul rispetto delle prescrizioni di questo decreto, nonché accertamenti ed ispezioni in corso d'opera, anche avvalendosi di esperti o organismi esterni qualificati e indipendenti.	Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impiego di enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni su edifici ed impianti, possono promuovere programmi informatici per la costituzione di catasti degli impianti di climatizzazione.

1.2.17 Legge sul fotovoltaico in edilizia

Il DM 19 febbraio 2007, meglio noto come “Conto Energia”, detta criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica dalla fonte solare.

Il Governo propone un piano di incentivi per favorire la diffusione nazionale del sistema solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica alternativa alle tradizionali fonti di origine fossile.

Il piano, denominato “Conto Energia”, è attuato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), società per azioni di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Cittadini, imprese, condomini che installano un impianto fotovoltaico di potenza compresa tra 1 e 20 kW sono remunerati dal GSE per tutta l'energia prodotta e immessa nella rete elettrica. Ogni kilowattora (kWh) prodotto viene pagato con una tariffa maggiorata rispetto a quella di mercato, per una durata di 20 anni .

Le tariffe incentivanti dipendono dalla potenza dell'impianto e dal suo grado di integrazione nella struttura in cui viene installato.

L'integrazione può infatti essere:

- totale (ad esempio tegole o pannelli fotovoltaici montati sul tetto al posto del manto di copertura);
- parziale (ad esempio pannelli fissati al tetto, aderenti alla superficie della copertura);
- nulla (ad esempio impianto poggiato sul terreno).

Per i soli impianti in regime di “scambio sul posto” le tariffe possono essere maggiorate, fino ad un massimo del 30%, nel caso l'installazione sia abbinata ad interventi, opportunamente certificati, che consentano di ridurre di almeno il 10% il fabbisogno energetico dell'edificio.

Per gli impianti che entreranno in funzione nel 2009 e nel 2010 le tariffe del Conto Energia saranno invece ridotte rispettivamente nella misura del 2% e del 4%.

Gli incentivi statali, inoltre, agevolano nella richiesta di un finanziamento bancario. Il GSE ha, infatti, sottoscritto una convenzione con molti istituti di credito per permettere a chi chiede un prestito finalizzato alla costruzione di un impianto fotovoltaico di ripagare il debito cedendo alla banca i crediti di ammissione alle tariffe agevolate.

RACCOLTA NORMATIVA FOTOVOLTAICO:

- DLgs 11 aprile 2003 n. 387: Attuazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili
- Legge 23 agosto 2004 n. 239: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia
- DM 28 luglio 2005: Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
- DLgs 19 agosto 2005 n. 192: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relative al rendimento energetico nell'edilizia
- Delibera AEEG 14 settembre 2005 n. 188 sulle tariffe incentivanti
- DM 6 febbraio 2006: Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
- Delibera AEEG 10 febbraio 2006 n. 28
- la normativa sull'efficienza energetica in edilizia, a partire dalla Direttiva Europea 2002/91/CE, per soffermarsi su quella italiana costituita dal Dlgs. 192/2005 e dal recente Dlgs 311/2006.

1.2.18 Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006, "Testo Unico Ambiente"

Con la L. 308/2004 il legislatore aveva delegato il Governo a riordinare, coordinare e integrare le disposizioni legislative, anche mediante la redazione di testi unici, nei seguenti settori:

- a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
- b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
- e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
- f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

Alla delega ha dato attuazione il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, S.O. n. 96/L) recante "Norme in materia ambientale".

Senza voler analizzare nello specifico un decreto così importante e complesso si riportano di seguito solo alcuni elementi di sintesi.

Il capitolo su VIA - VAS - IPPC ordina e coordina la disciplina di tutte le autorizzazioni ambientali, ad eccezione di quelle previste per le grandi opere e dà attuazione a 3 direttive comunitarie.

In particolare è prevista:

- una disciplina generale delle valutazioni ambientali che è affidata alla Commissione tecnico-consultiva articolata in tre settori operativi;
- una disciplina della Vas che ne delinea l'ambito di applicazione concernente piani e programmi;
- scansione dei procedimenti per garantire il completamento delle procedure in tempi certi.

Nel capitolo difesa del suolo, tutela e gestione delle risorse idriche, è stato applicato un approccio integrato che unifica le norme riguardanti la difesa del suolo, la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche, in particolare si è avviato:

- il superamento delle diverse Autorità di bacino mediante la loro aggregazione nelle Autorità di bacino distrettuale e l'individuazione del Piano di bacino distrettuale;
- l'integrale recepimento della Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;
- l'aggiornamento e revisione della disciplina degli scarichi;
- la definizione dell'Autorità d'Ambito e la ridefinizione dei contenuti del Piano d'Ambito, principale strumento di pianificazione per la gestione delle risorse idriche;
- la riconferma del principio di pubblicità delle acque;
- la riorganizzazione della disciplina delle forme di affidamento del servizio;
- l'istituzione di una «Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti», organismo con il compito di assicurare l'osservanza dei principi e delle disposizioni in materia di risorse idriche e rifiuti.

L'Autorità viene articolata in due sezioni, l'una preposta alla vigilanza sul settore idrico, l'altra alla vigilanza su quello dei rifiuti che dovrà sostituirsi al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche ed all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

Nel capitolo che disciplina i rifiuti e la bonifica dei siti contaminati vengono riordinate le disposizioni che riguardano questi settori e sono previste agevolazioni burocratiche per le imprese virtuose.

In particolare:

- la ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti;
- la riorganizzazione della normativa in materia di autorizzazioni;
- la conferma dell'organizzazione per Ambiti territoriali ottimali;
- l'istituzione della gestione associata delle funzioni degli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale mediante istituzione di un'Autorità d'ambito dotata di personalità giuridica; la previsione dell'affidamento della gestione tramite procedure ad evidenza pubblica;
- la revisione della disciplina dei consorzi mediante l'introduzione di istituti volti ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del sistema e con la previsione della possibilità di costituire ulteriori consorzi di filiera, oltre a quelli già esistenti;
- la rivisitazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani mediante una ridefinizione dell'istituto;

- per le bonifiche sono confermati i parametri attualmente in vigore per la definizione di sito inquinato e, per la successiva bonifica, viene avviata l'analisi del rischio.

Nella parte relativa alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera vengono raccolte le norme in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e si recepisce la direttiva sui grandi impianti di combustione.

In particolare, si procede alla revisione della disciplina autorizzatoria, con l'introduzione di una durata fissa per le autorizzazioni, pari a 15 anni. Nel medesimo tempo, si è provveduto ad una definizione per gli impianti termici civili, del quadro degli adempimenti a carico delle Amministrazioni, del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti, dell'installatore e degli altri soggetti interessati.

Nell'ultimo capitolo sul danno ambientale si tratta della responsabilità ambientale, della prevenzione e del risarcimento del danno che recepisce la recente direttiva 2004/35/Ce introducendo il principio di "chi inquina paga".

In particolare si prevede:

- introduzione di un meccanismo di richiesta di intervento statale da parte di soggetti (ivi comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente) a diverso titolo interessati all'adozione delle misure di prevenzione, di ripristino o di riparazione;
- nuova disciplina del risarcimento del danno ambientale, che costituisce l'elemento più caratterizzante dell'articolato, mediante la definizione di un modello che, in via alternativa alla costituzione di parte civile nel processo penale da parte del Ministro dell'Ambiente, prevede, a seguito di specifica istruttoria, l'emanazione di un'ordinanza-ingiunzione per il risarcimento del danno;
- applicazione ai crediti vantati dallo Stato in materia di risarcimento del danno ambientale della disciplina della riscossione mediante ruoli e previsione di un fondo di rotazione.

Il 16 gennaio 2008 è stato pubblicato il D. Lgs., n. 4, ovvero il II° decreto correttivo del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento segue il I° decreto correttivo varato nel 2006 (D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284), ma è sicuramente quello di maggiore importanza, interessando i settori dei rifiuti, delle bonifiche, delle acque di scarico e della VIA-VAS-AIA, prevedendo altresì numerose scadenze per progetti già autorizzati di utilizzo terre e rocce da scavo, iscrizioni all'Albo, modifiche agli statuti dei consorzi che si occupano di imballaggi e attività di recupero di rottami ferrosi e non.

1.2.19 D. Lgs. n° 311 del 29 dicembre 2006

Il D. Lgs. n° 311 del 29 dicembre 2006 contiene disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. n° 192 del 19 agosto 2005, che aveva recepito la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Tra le modifiche e correzioni apportate si ricordano le seguenti:

- è stato modificato l'art. 3, relativo all'ambito di intervento del precedente decreto. In particolare, il nuovo decreto si applica alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e di impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le previste modalità ed eccezioni. Esso si applica, inoltre, all'esercizio, al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti e alla certificazione energetica degli edifici;

- sono cambiate le disposizioni relative all'ordine temporale con cui l'obbligo di certificazione energetica doveva manifestarsi in diverse tipologie di edifici;
- è previsto che, entro il 31/12/2008, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbano porre in essere un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, mediante campagne di sensibilizzazione e informazione dei cittadini, accordi con le parti sociali e altri strumenti;
- anche gli allegati tecnici al precedente decreto legislativo sono stati modificati.

<i>Obiettivi finali</i>	<i>Obblighi della Regione/Provincia/Comune</i>	<i>Poteri della Regione/Provincia/Comune</i>
Modificare e correggere alcune disposizioni contenute nel D. Lgs. n° 192 del 19 agosto 2005	Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono porre in essere un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, mediante campagne di sensibilizzazione e informazione dei cittadini, accordi con le parti sociali e altri strumenti.	

1.2.20 Finanziaria 2008 – interventi di efficienza energetica

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) limitatamente ad alcuni commi di interesse energetico e ambientale, proroga gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010 e ne introduce di nuovi. Di seguito le disposizioni del 2007 confermate:

- detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per:
 - riduzione delle dispersioni termiche degli edifici (commi 344 e 345);
 - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346);
 - installazione di caldaie a condensazione (comma 347);
- detrazione fiscale del 20% delle spese sostenute per:
 - acquisto di frigoriferi o congelatori ad alta efficienza (comma 353);
 - installazione di motori elettrici ad alta efficienza o variatori di velocità (commi 358 e 359).

Le seguenti sono invece disposizioni di nuova introduzione:

Art. 1, comma 6, Ici e fonti rinnovabili: il comune a decorrere dal 1 gennaio 2009 può fissare una tassa Ici agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica ad uso domestico

Art. 1, comma 286, Riqualificazione energetica degli edifici: per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, la detrazione fiscale è del 55% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 30.000 euro.

Art. 1, comma 288, Costruzioni e certificazione energetica: a decorrere dal 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, come già accennato precedentemente, delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Art. 1, comma 289, Energia prodotta da fonti rinnovabili: a decorrere dal 1° gennaio 2009 i regolamenti edilizi dei Comuni devono vincolare per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica di 1 kW per ogni unità abitativa e 5 kW per fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 mq.

Art. 2, commi da 17 a 19 Ristrutturazioni edilizie: tasse agevolate al 10% per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

Art. 2, commi 20 e 21, Riqualficazione energetica degli edifici: è stata prorogata l'agevolazione per la riqualficazione energetica degli edifici, interventi su strutture opache verticali, orizzontali e serramenti, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni si applicano anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 100 mila euro.

Ai fini di quanto disposto al comma 20 i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 dell'articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008; per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

Art. 2, commi da 136 a 140, Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili: solo gli impianti realizzati ed operativi possono sfruttare gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Per gli altri impianti non ancora in esercizio e per quelli in costruzione, la procedura del riconoscimento, è completata dal ministro per lo Sviluppo economico, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria per il 2008.

Art. 2, commi da 143 a 157, Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: si tratta di un'incentivazione, che parte dal 1° gennaio 2008, della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Art. 2, commi da 158 a 163, Fonti energetiche rinnovabili: è stato Istituito un Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con 1.000.000 di euro, per finanziare campagne informative per: la sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, miglioramento dell'efficienza dell'illuminazione pubblica; sensibilizzazione degli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di stand-by. A decorrere dal 1 gennaio 2010 è vietata la vendita di elettrodomestici con classificazione energetica inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 per gli interni degli appartamenti e dal 2011 è vietata l'importazione, la distribuzione e la vendita di lampadine a incandescenza e elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere il collegamento con la rete elettrica.

Art. 2, comma 240, Gpl in zone di montagna e teleriscaldamento: è stata prorogata al 2008 l'agevolazione fiscale connessa all'uso di Gpl in zone di montagna e teleriscaldamento.

Art. 2, commi da 321 a 334, Tutela del territorio e dell'ambiente: per la difesa del suolo e la pianificazione di bacino e per la realizzazione di interventi nelle aree a rischio idrogeologico, il ministro dell'Ambiente, adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forma di adattamento dei territori, da attuare con le autorità di bacino, le regioni e gli enti locali interessati.

Art. 2, commi da 344 a 347, un centesimo per il clima: Istituito un Fondo a contribuzione volontaria di un centesimo per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione o ogni 6 kWh di energia elettrica consumata. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la norma impegna le società distributrici di carburante e di energia elettrica a versare il contributo aggiuntivo di un centesimo di euro per ogni centesimo volontariamente versato.

Art. 2, commi 335 e 356, Riforestazione e parchi urbani: un fondo di 50 milioni di euro è stato istituito presso il ministero dell'Ambiente, con lo scopo della forestazione, riforestazione per ridurre le emissioni di CO₂, realizzazione di aree verdi in zone urbane per migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale. sono stati stanziati 2.000.000 di euro per sostenere azioni e politiche finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto.

1.2.21 Norme su energia eolica e impianti eolici off-shore

Gli strumenti governativi a sostegno delle fonti rinnovabili in generale, e dell'eolico in particolare, sono:

Il Piano Energetico Nazionale del 1988, che stabiliva un obiettivo di 300-600 MW di eolico installati al 2000;

Le leggi 9/91 e 10/91, il provvedimento Cip 6/92 che per la prima volta ha introdotto tariffe incentivanti per la cessione all'ENEL di energia elettrica prodotta con impianti da fonti rinnovabili.

I fondi strutturali europei utilizzati dalle regioni Puglia, Campania, Umbria e Sicilia per realizzare impianti eolici.

Il decreto Bersani (79/99) che ha introdotto un nuovo concetto di incentivazione delle fonti rinnovabili. Questo decreto obbliga i produttori di energia elettrica da fonti convenzionali a immettere annualmente, nella rete di distribuzione nazionale, una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2% della loro produzione annua. Tale quota di energia può essere prodotta all'interno stesso dell'impianto o acquistata da altri.

La legge 394/91, in particolare l'art. 7 - comma 1 nel quale sono previste misure d'incentivazione alle amministrazioni comprese nelle aree protette che promuovano interventi volti a favorire l'uso di tali forme di energia.

Esiste inoltre una legislazione generale che disciplina la pianificazione e la localizzazione degli impianti eolici, anche in termini di tutela del paesaggio, dell'ambiente e della salute, nonché di uso del suolo.

Con la Finanziaria 2008 è stato introdotto il nuovo meccanismo di incentivazione per il settore eolico molto simile al "Conto Energia" in vigore per gli impianti fotovoltaici: la tariffa onnicomprensiva.

Per gli impianti eolici di taglia inferiore o uguale a 200 kW il nuovo sistema incentivante riconosce un incentivo fisso onnicomprensivo di 0,30 Euro/kWh per 15 anni.

La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e di potenza nominale media annua non superiore ad 1 megawatt, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte energetica rinnovabile utilizzata, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

Al termine dei quindici anni, l'energia elettrica sarà remunerata, con le medesime modalità ed alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del D.lgs n. 387/2003. La tariffa onnicomprensiva potrà inoltre essere variata, ogni tre anni, con decreto del ministro dello Sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Si segnalano infine i seguenti Decreti, relativi alle emissioni in atmosfera:

- Dlgs 21 maggio 2004, n. 183 Ozono nell'aria
- Dlgs 4 agosto 1999, n. 351 Attuazione della direttiva 96/62/Ce sulla qualità dell'aria
- D. M. 2 aprile 2002, n. 60 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.

1.3 Normativa regionale

1.3.1 Deliberazione della Giunta regionale del 4 marzo 1996, n. 81-6591

La deliberazione della Giunta regionale del 4 marzo 1996, n. 81-6591 ha ad oggetto la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e si occupa delle modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale. La Giunta regionale ha deliberato:

- di dare attuazione alle indicazioni generali applicative dell'art. 2, commi 6, 7, 8 e 9 della Legge 447/1995;
- di stabilire le seguenti modalità di presentazione e valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale:
 - viene indicato l'indirizzo al quale i soggetti, residenti in Piemonte ed in possesso dei requisiti di legge, che intendono svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ambientale, devono presentare domanda alla Regione, presso l'Assessorato all'ambiente;
 - è previsto che tale domanda debba essere redatta in conformità ad un determinato modello;
 - si precisa che le domande verranno valutate usando i criteri fissati dalla risoluzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 25/1/1996;
 - che si darà vita a successive deliberazioni per accogliere o respingere le domande.

<i>Obiettivi finali</i>	<i>Obblighi della Regione/Provincia/Comune</i>	<i>Poteri della Regione/Provincia/Comune</i>
Fissare le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale.	Non rilevati.	L'amministrazione regionale ha la facoltà di richiedere, ai soggetti che presentano domanda per lo svolgimento di attività di tecnico competente in acustica ambientale, ulteriore documentazione rispetto a quella da essi presentata, comprovante quanto da loro dichiarato.

1.3.2 Legge Regionale n° 23/2000

La Legge Regionale n° 23/2000 contiene “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n° 19, 17 luglio 1984, n° 31 e 28 dicembre 1989, n° 79”. Tale legge stabilisce le funzioni assegnate alla Regione (art. 2), alle Province (art. 3) e ai Comuni (art. 4). Per un dettaglio di tali funzioni si veda la sintesi riportata al termine del paragrafo.

L’art. 5 espone caratteristiche e finalità del piano regionale energetico-ambientale. L’art. 6 disciplina le procedure per la formazione di tale piano e del suo programma di attuazione. L’art. 7 disciplina il forum regionale per l’energia. L’art. 8 si occupa degli strumenti amministrativi e finanziari di politica energetica.

Obiettivi finali	Obblighi della Regione/Provincia/Comune	Poteri della Regione/Provincia/Comune
Fissare disposizioni per la disciplina di una corretta gestione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni.	<p>Funzioni della Regione: essa concorre con lo Stato al raggiungimento degli obiettivi nazionali di politica energetica e alla loro verifica; esercita inoltre le attribuzioni che la legge nazionale non assegna allo Stato. In particolare, la Regione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di energia, anche nel rispetto del D. Lgs. 79/1999 e del D. Lgs. 164/2000; b) formulare gli indirizzi per l’espletamento delle funzioni attribuite agli Enti Locali; c) coordinare la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici per realizzare il contenimento dei consumi di energia, ai sensi dell’art. 4 della Legge 9 gennaio 1991, n° 10; d) elaborare, approvare e aggiornare il Piano Energetico Ambientale e il relativo Programma di azioni; e) promuovere strumenti di programmazione negoziata; f) promuovere, anche attraverso apposite linee-guida, l’informazione e la formazione in campo energetico ed ambientale, l’uso delle fonti rinnovabili, l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico e il ricorso a tecnologie compatibili; g) erogare contributi per i progetti dimostrativi disciplinati dall’art. 12 della Legge 9 gennaio 1991, n° 10; h) emanare norme per la certificazione energetica degli edifici; i) emanare linee-guida per la progettazione tecnica di impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia e per le caratteristiche costruttive degli edifici; j) rilasciare le autorizzazioni per la costruzione e la gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete, non riservate alla competenza dello Stato; k) individuare le aree del territorio nazionale che hanno caratteristiche di forte sensibilità all’inquinamento luminoso; l) esercitare le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale e di trasporto energetico non riservate alla competenza dello Stato; m) coordinare lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA). <p>In particolare, le funzioni di cui alle lettere a), b), c), e), f) g), h), i), j), k), l), m) sono attribuite alla competenza della Giunta, mentre le funzioni di cui alla lettera d) sono sottoposte alla procedura di cui all’art. 6 della presente legge.</p> <p>Funzioni delle Province: esse devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attuare il piano regionale energetico-ambientale adottando in modo coordinato i piani e i programmi di loro competenza; b) provvedere al rilascio degli atti autorizzativi per l’installazione e 	

	<p>l'esercizio degli impianti di produzione di energia e al rilascio di provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali non riservati alla competenza dello Stato;</p> <p>c) provvedere al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;</p> <p>d) redigere ed adottare programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione di fonti rinnovabili e del risparmio energetico;</p> <p>e) svolgere funzioni di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici;</p> <p>f) esercitare le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai Comuni;</p> <p>g) ai fini dell'armonizzazione con i bilanci energetici regionali, uniformare le procedure volte alla rilevazione dei dati energetici usati per la redazione dei loro bilanci, nell'ambito di un sistema informativo coordinato;</p> <p>h) definire linee guida per l'applicazione della L.R. 31/2000 e diffondere i principi in essa sanciti in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.</p> <p>Funzioni dei Comuni: essi devono:</p> <p>a) se hanno popolazione superiore a 50mila abitanti, elaborare un piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito dei piani regolatori generali e approvare il piano regolatore dell'illuminazione finalizzato alla riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico e migliorare l'efficienza energetica e luminosa degli impianti;</p> <p>b) autorizzare la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree a maggiore sensibilità individuate dalla Regione in base alla L.R. 31/2000;</p> <p>c) esercitare le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale;</p> <p>d) nell'ambito del proprio regolamento edilizio adottare norme tecniche di attuazione per il risparmio energetico e per l'uso di fonti rinnovabili.</p>	<p>Funzioni dei Comuni: essi possono:</p> <p>- se hanno popolazione compresa tra i 30mila e i 50mila abitanti, approvare i piani regolatori dell'illuminazione.</p>
--	---	--

1.3.3 Legge Regionale n° 31 del 24 marzo 2000

La Legge Regionale n° 31 del 24 marzo 2000 ha ad oggetto l'inquinamento luminoso. Essa prevede che tutti gli impianti di illuminazione esterna (di nuova installazione e in rifacimento) debbano adeguarsi alle norme tecnologiche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettronico italiano (CEI) che fissano i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne in modo da limitare l'inquinamento luminoso.

Obiettivi finali	Obblighi della Regione/Provincia/Comune	Poteri della Regione/Provincia/Comune
<p>a) riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica, riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti;</p> <p>b) salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali (in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna dall'inquinamento luminoso);</p>	<p>La Regione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguare i propri regolamenti del settore edile ed industriale alla presente legge e definire capitoli per l'illuminazione pubblica; - favorire, anche con incentivi, l'adeguamento degli impianti esistenti alle norme antinquinamento. <p>Le Province devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire delle linee guida per l'applicazione della presente legge; - controllare il corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da parte di comuni od organismi 	<p>La Giunta regionale può individuare ulteriori criteri tecnici da osservazione per le nuove installazioni e per l'adeguamento delle vecchie installazioni.</p>

<p>c) miglioramento dell'ambiente e conservazione degli equilibri ecologici delle aree naturali protette ai sensi della L. 6/12/1991, n. 394;</p> <p>d) riduzione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo prodotti dall'inquinamento ottico per migliorare la sicurezza della circolazione stradale;</p> <p>e) tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale dall'inquinamento luminoso;</p> <p>f) miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione di centri urbani e di beni monumentali ed architettonici.</p>	<p>sovracomunali che ricadono nel loro territorio. In merito devono anche esercitare attività di controllo e applicare sanzioni.</p> <p>I Comuni devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligatoriamente se hanno popolazione maggiore di 50mila abitanti, facoltativamente se hanno popolazione maggiore di 30 mila, approvare piani regolatori dell'illuminazione volti a ridurre l'inquinamento luminoso ottico e a migliorare l'efficienza luminosa degli impianti; - se non approvano il piano regolatore dell'illuminazione di cui al punto precedente devono osservare le linee guida definite dalla Provincia di riferimento; - occuparsi di rilasciare le autorizzazioni alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione e alla modifica di quelli esistenti; - controllare, nelle aree a maggiore sensibilità, che le nuove installazioni dei privati siano conformi alla presente legge. 	
---	--	--

1.3.4 Legge Regionale n° 43 del 7 aprile 2000

La Legge Regionale n° 43 del 7 aprile 2000 contiene “*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria*”. Essa disciplina il **Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria**, che è lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, ed è finalizzato al progressivo miglioramento delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute umana e dell'ambiente. Esso si inserisce nell'ambito del Piano regionale di tutela ambientale. Esso è approvato in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e può articolarsi in piani stralcio o parti di piano in cui vengono individuati gli obiettivi di riduzione e controllo delle emissioni nell'atmosfera. Tali stralci di piano individuano gli obiettivi da perseguire ed i tempi in cui realizzarli.

La legge disciplina anche il Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, finalizzato alla direzione e al coordinamento dei sistemi di rilevamento della qualità dell'aria installati sul territorio della Regione Piemonte da soggetti pubblici o privati.

Altra tematica disciplinata dalla legge è l'Inventario delle emissioni, strumento conoscitivo per i vari livelli di governo, raccordato al sistema di rilevamento della qualità dell'aria e al SIRA. È la Giunta regionale che deve tenere tale inventario e definire i criteri per la sua elaborazione ed implementazione, di concerto con le Province.

La Giunta regionale, inoltre, è chiamata ad individuare le zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico. Le Province ed i Comuni interessati devono elaborare i piani di intervento operativo.

Obiettivi finali	Obblighi della Regione/Provincia/Comune/altri organismi	Poteri della Regione/Provincia/Comune
Controllare la qualità dell'aria al fine di ottenere il miglioramento della qualità	Le funzioni della Regione comprendono: <ul style="list-style-type: none"> - impartire direttive generali agli enti locali per l'espletamento delle funzioni loro affidate; - elaborare e approvare, previa consultazione con gli enti locali, il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (che è una parte del piano regionale per l'ambiente, e che dovrà essere 	

<p>della vita, la salvaguardia dell'ambiente e delle forme di vita in esso contenute e per garantire gli usi legittimi del territorio.</p>	<p>approvato dalla Regione);</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire, previa consultazione con le Province, il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria ed elaborare i criteri per lo sviluppo, la gestione e la garanzia della qualità del sistema di controllo delle emissioni; - individuare, previa consultazione con le Province ed i Comuni interessati, le zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico ed elaborare criteri e procedure per superare tali episodi; - elaborare i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni; - approvare il disciplinare per il bollino blu. <p>Le funzioni delle Province comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire il controllo della qualità dell'aria; - attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano; - elaborare, insieme ai Comuni interessati, i piani d'intervento operativo da adottare in caso di episodi acuti di inquinamento; - garantire il controllo delle emissioni. A tal fine devono emanare i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e revoca delle autorizzazioni degli impianti; - tenere e aggiornare l'inventario delle emissioni; - rilasciare l'abilitazione alla conduzione di impianti termici e istituire i relativi corsi di formazione; - autorizzare le officine per il rilascio del bollino blu; - in caso di inerzia dei Comuni nell'attuazione di interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, esercitare il potere sostitutivo; - formulare proposte alla Giunta regionale per individuare zone in cui siano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria. <p>Le funzioni dei Comuni comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuare interventi operativi per la gestione di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali; - controllare le emissioni in atmosfera degli impianti termici di edifici di civile abitazione; - esercitare le funzioni previste dal D.M. 21/4/1999 n.163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari sulla cui base i sindaci adottano le misure di limitazione alla circolazione; - garantire alla popolazione informazioni sulla qualità dell'aria; - formulare proposte alla Giunta provinciale per individuare zone in cui siano necessari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria. <p>I compiti dell'ARPA sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base alla L.R. 13/4/1995 n. 60 essa deve segnalare tempestivamente agli enti le violazioni del DPR 203/1988 e quelle della presente legge, ai fini dell'assunzione dei relativi provvedimenti. 	
--	---	--

1.3.5 Legge Regionale n° 44 del 26 aprile 2000

La Legge Regionale n° 44 del 26 aprile 2000 - Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59" contiene disposizioni su temi estremamente variegati. Nella presente analisi ci si limiterà ad

analizzare le disposizioni concernenti aspetti legati all'energia, ed in particolare alle fonti energetiche rinnovabili.

Obiettivi finali	Obblighi della Regione/Provincia/Comune
<p>Individuare le funzioni di competenza della Regione, degli Enti Locali e delle autonomie funzionali con riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sviluppo economico ed attività produttive; b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture; c) formazione professionale; d) polizia amministrativa. <p>Ai fini della presente analisi si prenderanno in considerazione le disposizioni concernenti le tematiche ambientali, ed in particolare quelle connesse alle fonti energetiche rinnovabili.</p>	<p>In tema di risorse geotermiche gli artt. 28 ss. prevedono che siano di competenza della Regione le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) funzioni amministrative relative alla ricerca, concessione di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche, stoccaggio di idrocarburi su terraferma, interventi disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie; b) le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria nelle materie di cui alla lettera a). <p>In tema di protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, energia, risorse idriche e difesa del suolo, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la Regione garantisce: <ul style="list-style-type: none"> a) il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale regionale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi settoriali, contenenti gli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione, i valori, i limiti e gli standards necessari al raggiungimento di tali obiettivi, i criteri per lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente naturale e delle biodiversità, nonché l'indicazione delle priorità dell'azione regionale; b) il coordinamento, sentiti gli Enti locali, dello sviluppo del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) nel quale confluiscono i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto; in coerenza con gli standards nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati; c) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività, anche attraverso gli strumenti della semplificazione amministrativa; d) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni. 2. Spettano, inoltre, alla Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale: <ul style="list-style-type: none"> a) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge; b) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione; c) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate per le relative iniziative. 3. La Regione assicura il supporto tecnico alla progettazione in campo territoriale, ambientale ed energetico nelle materie di competenza regionale e l'individuazione dei progetti dimostrativi. <p>Per quanto riguarda le Province, esse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla specificazione e attuazione a livello provinciale delle medesime ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della l. 142/1990, e all'articolo 57 del d.lgs. 112/1998, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza;

2. in campo ambientale ed energetico provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato;
3. in campo ambientale ed energetico provvedono altresì all'organizzazione di un sistema informativo coordinato.

In tema di ***inquinamento atmosferico***:

Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

- a) l'individuazione di aree regionali ovvero, d'intesa con le altre Regioni, di aree interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o a valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento atmosferico;
- b) l'individuazione delle zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico ed elaborazione dei criteri per la gestione di detti episodi;
- c) l'indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo delle emissioni e di rilevamento della qualità dell'aria, ivi comprese le indicazioni organizzative per la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
- d) l'espressione del parere di cui all'articolo 17 del d.p.r. 203/1988 sugli impianti soggetti ad autorizzazione statale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera g) del d.lgs. 112/1998, da rendersi nell'ambito del parere regionale rilasciato nel corso della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) adozione del piano provinciale di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
- b) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
- c) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b). In tali funzioni rientrano l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del d.p.r. 203/1988 per le raffinerie, nonché per gli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza statale ai sensi dell'articolo 29 del d. lgs. 112/1998, la formulazione dei rapporti ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità previsti dall'articolo 17 del d.p.r. 203/1988, relativamente alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica riservati alla competenza statale dall'articolo 29 del d.lgs. 112/1998;
- d) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;
- e) rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione.

Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) gli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a);
- b) il controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;
- c) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulla qualità dell'aria.

In tema di ***inquinamento acustico ed elettromagnetico***:

Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

- a) l'adozione dei criteri per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico, nonché la definizione delle procedure per l'acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;
- b) i criteri e le procedure per la redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese

produttive e terziarie e degli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto;
 c) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;
 d) la definizione di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
 e) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;
 f) l'individuazione di standards minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e vigilanza, mediante l'attività dell'ARPA:

1) delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali e aeroportuali;

2) degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con i comuni interessati;

c) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico;

d) approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 36, comma 2;

e) monitoraggio e campagne di misura dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico tramite l'ARPA.

Sono di competenza dei Comuni i compiti previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), in tema di inquinamento acustico nonché dalla relativa legge di attuazione regionale, ivi compresa l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico, predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, fatte salve le competenze attribuite alle Province dall'articolo 47, comma 1, lettera d).

2. Sono, altresì, attribuite ai Comuni le funzioni connesse al rilascio di provvedimenti autorizzativi, nulla osta e concessioni, in materia di localizzazione, costruzione ed esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, tenuto conto del parere dell'ARPA.

In tema di **energia**:

Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo e coordinamento in materia di energia, di fonte tradizionale o rinnovabile, di elettricità, petrolio e gas, ferme restando le competenze riservate allo Stato;

b) redazione del piano energetico regionale, con il quale sono fissati gli obiettivi di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia anche in relazione a tutti gli altri obiettivi ambientali;

c) elaborazione dei programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori;

d) emanazione di linee guida per la diffusione e l'attuazione delle fonti rinnovabili, per la progettazione tecnica degli impianti e per la certificazione energetica negli edifici;

e) promozione delle fonti rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico;

f) erogazione dei contributi per progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso

	<p>razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;</p> <p>g) le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato, fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera c).</p> <p>Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:</p> <p>a) controllo e uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale;</p> <p>b) rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;</p> <p>c) rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali previsti dall'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali);</p> <p>d) controllo sul rendimento energetico, coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attività produttive e terziarie;</p> <p>e) funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai Comuni.</p> <p>Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:</p> <p>a) adozione del piano comunale per le fonti rinnovabili nell'ambito del piano regolatore, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della l. 10/1991;</p> <p>b) le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all'articolo 66, comma 2, lettera a).</p> <p>I Comuni singoli o associati, ai fini di conseguire l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili, possono promuovere l'istituzione di agenzie.</p>
--	---

1.3.6 Legge Regionale 20 ottobre 2000, n° 52

La presente legge contiene disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico. Essa riordina le competenze amministrative in tema di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Gli articoli 3, 4 e 5 fissano le competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni (evidenziate in dettaglio nella tabella di sintesi riportata alla fine del presente paragrafo).

L'art. 6 disciplina modalità e criteri per effettuare la classificazione acustica del territorio. L'art. 10 disciplina la documentazione revisionale di impatto acustico. L'art. 11 si occupa della valutazione di clima acustico. L'art. 13 tratta i piani comunali di risanamento acustico. L'art. 14 si occupa dei piani di risanamento acustico delle imprese. Il piano regionale di risanamento acustico è disciplinato dall'art. 15.

Ai sensi dell'art. 12 le funzioni di controllo vengono esercitate da Comuni e Province, ciascuno per l'ambito di sua competenza.

Obiettivi finali	Obblighi della Regione/Provincia/Comune	Poteri della Regione/Provincia/Comune
------------------	---	---------------------------------------

<p>Fissare disposizioni volte alla prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno abitativo, oltre che alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni derivanti dall'inquinamento acustico proveniente da attività antropiche, in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n° 447.</p>	<p>Alla Regione spettano alcune funzioni, tra le quali si citano le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> impartire direttive generali agli Enti Locali e ad altri soggetti competenti per favorire la cooperazione tra Comuni, Province ed ARPA al fine di ottimizzare l'uso delle risorse e semplificare le procedure; adottare il Piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico; individuare criteri per realizzare sistemi di monitoraggio e controllo dell'inquinamento acustico; elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni in tema di acustica ambientale; promuovere attività di educazione, divulgazione e sensibilizzazione; approvare piani pluriennali di risanamento acustico. <p>Le funzioni delle Province comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> svolgere il monitoraggio dell'inquinamento acustico e promuovere campagne di misura in collaborazione con l'ARPA; svolgere funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse che ricadono nel territorio di più Comuni, o i cui effetti si producono in più Comuni, o delle imprese soggette ad autorizzazione ambientale da parte della Provincia; favorire la composizione di conflitti tra Comuni limitrofi per la classificazione acustica del territorio; esercitare, in via sostitutiva, le competenze dei Comuni inadempienti per la zonizzazione o la predisposizione di piani di risanamento; approvare i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti da enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali; approvare i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti da imprese soggette ad autorizzazione della Provincia. <p>Le funzioni dei Comuni comprendono, tra le altre, le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisporre la proposta di classificazione acustica e avviare la relativa procedura di approvazione. La tempistica da seguire a tal fine varia a seconda che si tratti di Comuni capoluogo di Provincia o Comuni con più di 10mila abitanti da un lato, e tutte le altre tipologie di Comuni, dall'altro lato; - approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e dai titolari di impianti ed attività rumorose. 	<p>In riferimento alla procedura di approvazione della classificazione acustica di cui all'art. 7, la Provincia e i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte. I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico possono, in fase di redazione della classificazione acustica, associare ad alcune aree limiti di esposizione al rumore minori rispetto a quelli stabiliti dallo Stato, purché rispettino determinate condizioni sancite dall'art. 8 della presente legge.</p>
--	--	---

1.3.7 Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 (BURP n° 43 del 25 ottobre 2000)

Alcune Regioni hanno approvato leggi in materia di tutela di inquinamento acustico al fine di adeguarsi alla legge quadro nazionale, la 447 del 26 ottobre 1995.

Il Piemonte con la legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000 ha previsto che ogni Comune rediga un piano di risanamento acustico, che il territorio sia ripartito in zone, corrispondenti a cinque classi, da residenziale fino a industriale, a ognuna delle quali e' assegnato un livello massimo di inquinamento consentito.

Per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica

Al capo II vengono ripartite le funzioni fra Regione, province e comuni.

Alla prima spettano i seguenti compiti:

- impartire direttive generali agli enti locali e agli altri soggetti competenti, favorendo la cooperazione fra i comuni, le province e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale

(ARPA), le Aziende sanitarie locali (ASL) anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e semplificare le procedure;

- b) adottare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l. 447/1995, il Piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;
- c) individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo dell'inquinamento acustico ai fini del coordinamento delle informazioni e dei dati e del loro inserimento nel Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e nazionale (SINA);
- d) promuovere attività di educazione, divulgazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, di categoria e di volontariato;
- e) approvare, nell'ambito della propria competenza territoriale e di concerto con le province e i comuni interessati, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto.

I principali compiti delle province sono:

- a) garantire, avvalendosi dell'ARPA, il monitoraggio dell'inquinamento acustico;
- b) favorire la composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio;

Ai comuni spetta la proposta di classificazione acustica che deve essere effettuata in modo che ricomprenda l'intero territorio comunale; aggreghi le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione; individui le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto; assegni a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della l. 447/1995; qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia possibile rispettare la classificazione come delineata, così come nel caso di superamento dei valori di attenzione i comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico.

Le imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore o con impianti/attività rumorose devono verificare a valle dell'approvazione del provvedimento di classificazione acustica la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi oppure qualora non fosse immediatamente possibile presentano apposito piano di risanamento. Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, se rispettati gli obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento, nonché le eventuali prescrizioni della provincia o del comune.

1.3.8 Legge regionale n° 43 del 07/04/2000

Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al controllo della qualità dell'aria, in particolare si propone di disciplinare gli obiettivi e le procedure per:

- l'approvazione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;
- la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria;
- la tenuta dell'inventario delle emissioni;
- l'esercizio coordinato delle funzioni da parte degli enti preposti.

Se il compito principale della Regione è l'elaborazione e approvazione, previa consultazione con gli enti locali, del piano regionale di risanamento, le province garantiscono:

- a) il controllo della qualità dell'aria;
- b) attuano la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano;
- c) provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario delle emissioni;
- d) autorizzano le officine per il rilascio del bollino blu;
- e) formulano proposte alla Giunta regionale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria.

Ai comuni spetta invece l'attuazione degli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali e il controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione.

Il Piano per la qualità dell'aria è parte del Piano regionale per l'ambiente, che avrà la funzione di coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo.

È lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Relativamente al sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria la Regione ha definito il Sistema come unico e condiviso tra i diversi soggetti che istituzionalmente o tecnicamente sono coinvolti; la finalità è perseguita attraverso l'esercizio coordinato e integrato delle diverse funzioni dei vari Enti sul territorio regionale.

La scelta del legislatore regionale è stata quella di partire dall'esistente per realizzare un sistema integrato: non creare quindi un ulteriore "nuovo Sistema regionale" in aggiunta a ciò che già era in funzione sul territorio, bensì integrare e coordinare tutti i sistemi di rilevamento della qualità dell'aria installati sul territorio regionale dai soggetti pubblici o privati.

In quest'ottica la Regione si è assunta l'onere di implementare i sistemi esistenti per garantire la conoscenza dello stato d'inquinamento del territorio piemontese, oltre che il raccordo e il reciproco interscambio con tutti gli enti competenti sul territorio piemontese da una parte, e con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale dall'altra.

Le informazioni sulla qualità dell'aria derivano dalle misure rilevate dal Sistema, gestito dall'ARPA Piemonte, dai dati dell'Inventario regionale delle emissioni e sono integrate tramite l'utilizzo di tecniche modellistiche per poter fornire un adeguato livello di informazione per l'intero territorio regionale.

1.3.9 Deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2001, n° 85-3802

La Deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2001, n° 85-3802 (BURP n° 33 del 14/8/2001) ha ad oggetto i criteri per la classificazione acustica del territorio (L.R. 52/2000, art. 3, comma 3. lett. A).

Redigere un piano di classificazione acustica significa attribuire ad ogni porzione del territorio comunale i limiti per l'inquinamento acustico rispettando le classi individuate nella Tabella A del DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Gli elementi guida per la classificazione acustica del territorio sono i seguenti:

- la zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale relativamente alla destinazione d'uso del territorio;

- la zonizzazione tiene in considerazione l'attuale fruizione del territorio in tutti i casi in cui la destinazione d'uso individuata dal Piano Regolatore Generale Comunale non determini in modo univoco la classe acustica oppure non risulti rappresentativa per le aree non completamente urbanizzate;
- la zonizzazione non tiene conto della eventuale presenza di infrastrutture di trasporti.

Le fasi operative da seguire per realizzare la classificazione acustica sono:

- acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici;
- analisi delle forme di attuazione dei P.R.G.C., determinazione della corrispondenza tra categorie omogenee d'uso del suolo e classi acustiche, elaborazione della bozza di zonizzazione acustica;
- analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica;
- omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo temporaneo, mobile o all'aperto;
- inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

<i>Obiettivi finali</i>	<i>Obblighi della Regione/Provincia/Comune</i>	<i>Poteri della Regione/Provincia/Comune</i>
Identificare, all'interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e dotate di esigenze acustiche omogenee. Si vuole in tal modo garantire, per ogni porzione del territorio, livelli di inquinamento acustico compatibili con la destinazione d'uso e con le attività umane in essa svolte.		

1.3.10 Legge regionale 7 ottobre 2002, n° 23

La Legge regionale 7 ottobre 2002, n° 23, contiene "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n°19, 17 luglio 1984, n°31 e 28 dicembre 1989, n° 79".

L'art. 5 disciplina il piano regionale energetico ambientale, ossia lo strumento di programmazione con cui la Regione individua obiettivi, parametri ed indicatori di qualità per la produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia, raccordati con gli altri obiettivi ambientali. Esso presuppone:

- a) l'individuazione dei presupposti per un corretto sviluppo del sistema energetico regionale;
- b) l'aumento dell'efficienza del sistema energetico ambientale e la riduzione dei gas ritenuti responsabili delle variazioni climatiche;
- c) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
- d) la riduzione dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza nei settori produttivo, abitativo, terziario, agricolo, dei trasporti;
- e) il miglioramento dell'efficienza nei sistemi di distribuzione e trasporto dell'energia.

Il Piano regionale energetico-ambientale si articola nelle seguenti parti:

- una valutazione preliminare dello scenario energetico;
- una definizione degli indirizzi generali e specifici della programmazione energetica regionale;

- l'individuazione delle esigenze di ricerca finalizzate all'efficienza energetica, alla produzione ecosostenibile e alla minimizzazione degli impatti ambientali.

Tale piano è predisposto dalla Giunta, approvato dal Consiglio regionale e ha validità di tre anni.

L'art. 7 disciplina il Forum regionale per l'energia, ossia un tavolo di concertazione con gli enti locali al quale partecipano anche i rappresentanti delle agenzie per l'ambiente e per l'energia, nazionali e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca.

<i>Obiettivi finali</i>	<i>Obblighi della Regione/Provincia/Comune</i>	<i>Poteri della Regione/Provincia/Comune</i>
La presente legge mira a disciplinare una corretta gestione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni.	Ai sensi dell'art. 2, sono funzioni della Regione: <ol style="list-style-type: none"> 1. concorrere con lo Stato al raggiungimento degli obiettivi nazionali di politica energetica e alla loro verifica, esercitare le attribuzioni non riservate allo Stato dalla legge nazionale emanata ai sensi dell'articolo 117 sui principi fondamentali. 2. In coerenza con la l.r. 44/2000, la Regione: <ol style="list-style-type: none"> a) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di energia; b) formula gli indirizzi per l'espletamento delle funzioni affidate agli enti locali; c) coordina, anche sotto i profili relativi alla formazione ed all'informazione, l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551; d) elabora, approva e aggiorna il piano regionale energetico-ambientale e il relativo programma di azioni di cui agli articoli 5 e 6, secondo la procedura di cui all'articolo 6; e) promuove strumenti di programmazione negoziata, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); f) promuove, anche attraverso apposite linee guida, l'informazione e la formazione in campo energetico e ambientale, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e il ricorso a tecnologie compatibili; g) eroga contributi per i progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici; h) emana norme per la certificazione energetica degli edifici; i) emana linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia e per le caratteristiche costruttive degli edifici; l) provvede al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete, non riservate alla competenza dello Stato; m) individua le aree del territorio regionale che presentano 	

	<p>caratteristiche di più elevata sensibilità all'inquinamento luminoso ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche);</p> <p>n) esercita le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale, nonché di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato;</p> <p>o) coordina, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000, lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto.</p> <p>Le province:</p> <p>a) provvedono, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza, all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste;</p> <p>b) provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 e dall'articolo 53 della l.r. 44/2000, al rilascio degli atti autorizzativi all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato, nonché al rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali non riservati alla competenza dello Stato;</p> <p>c) provvedono, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 44/2000, al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;</p> <p>d) redigono ed adottano programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del d.lgs. 112/1998 e della l.r. 44/2000;</p> <p>e) esercitano le funzioni di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera c), del d.lgs. 112/1998 e dall'articolo 53, comma 1, lettera d), della l.r. 44/2000, con facoltà di prevedere l'autocertificazione anche per gli impianti civili di potenza superiore a 35 chilowatt; il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici e' coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attività produttive e terziarie ed e' svolto avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 44/2000;</p> <p>f) esercitano, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera e), della l.r. 44/2000, le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai comuni;</p> <p>g) provvedono, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 44/2000 e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, ad uniformare ai fini dell'armonizzazione con i bilanci energetici regionali, le procedure dirette alla rilevazione dei dati energetici utilizzati per la redazione dei loro bilanci, nell'ambito di un sistema informativo coordinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2,</p>	
--	--	--

	<p>lettera o) in campo energetico ambientale e in un'ottica di integrazione e scambio delle informazioni;</p> <p>h) definiscono apposite linee guida per l'applicazione della l.r. 31/2000, e provvedono a diffondere i principi in essa sanciti in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.</p> <p>I comuni:</p> <p>a) elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore ai 50 mila abitanti, nell'ambito dei piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), un piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della l. 10/1991; gli stessi comuni approvano il piano regolatore dell'illuminazione finalizzato a ridurre l'inquinamento luminoso e ottico e a migliorare l'efficienza energetica e luminosa degli impianti, secondo il disposto dell'articolo 6 della l.r. 31/2000; i comuni con popolazione compresa tra i 30 mila e i 50 mila abitanti hanno facoltà di approvare i piani predetti nell'ambito dei piani regolatori generali;</p> <p>b) autorizzano la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree a più elevata sensibilità individuate dalla Regione ai sensi della l.r. 31/2000;</p> <p>c) esercitano le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera l);</p> <p>d) adottano, nell'ambito del proprio regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, coerentemente con le norme di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h).</p>	
--	--	--

1.3.11 D.D. 29/10/2002, n. 436 – cod. 22.4 (BURP n. 1 del 3/1/2003)

Il decreto dirigenziale in oggetto provvede ad approvare, ai sensi dei commi 6 e 7 della legge 447/1995, il modello di domanda per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale e il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i lavori svolti in affiancamento a tecnico già riconosciuto competente. Ai fini della legge quadro è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

1.3.12 D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n.2) - L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c)

La Deliberazione della Giunta Regionale del 2/2/2004, n. 9-11616 (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n.2) - L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c) fissa i “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”, contenuti nell’allegato alla presente deliberazione. Essa deve fornire tutti gli elementi che consentano di prevedere nella maniera più dettagliata possibile gli effetti acustici causati dalla realizzazione di un progetto e dall’esercizio delle attività connesse. Deve, inoltre, consentire di individuare ed apprezzare le modifiche che si sono prodotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, verificandone la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree oggetto di analisi.

È compito del proponente verificare se l’opera o l’attività che ha intenzione di realizzare comporti l’installazione o l’uso di sorgenti sonore o lo svolgimento di attività rumorose.

La documentazione di impatto acustico è obbligatoria per realizzare, modificare o potenziare:

- 1) tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale, regionale, provinciale o comunale;
- 2) le opere di seguito elencate, anche se non sono sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale:
 - i. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - ii. autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali;
 - iii. discoteche;
 - iv. circoli privati e pubblici esercizi in cui siano installati macchinari o impianti rumorosi;
 - v. impianti sportivi e ricreativi;
 - vi. ferrovie e sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- 3) nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a servizi commerciali polifunzionali (anche se non sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale).

Il contenuto della Documentazione di impatto acustico è disciplinato dall’art. 4.

Obiettivi finali	Obblighi della Regione/Provincia/Comune	Poteri della Regione/Provincia/Comune
Approvazione delle linee guida regionali per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52.	Qualora non sia definita preventivamente la destinazione d’uso di immobili e/o la tipologia dell’attività che all’interno degli stessi si dovrà svolgere, il Comune deve rilasciare un provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico.	È facoltà dell’ente che rilascia il provvedimento di autorizzazione di richiedere lo svolgimento di controlli strumentali che dovranno essere effettuati dal proponente.

1.3.13 Piano Energetico Ambientale della Regione Piemonte – Bollettino Ufficiale della Regione del 18 marzo 2004

Nella parte introduttiva al Piano Energetico Ambientale della Regione Piemonte, dedicata alla definizione degli indirizzi generali del piano, si sottolinea l’importanza delle modifiche apportate al

Titolo V della Costituzione, ed in particolare all'art. 117. La novella legislativa, infatti, attribuisce alle Regioni una competenza normativa concorrente con quella statale in materia di energia. In tale contesto il Piano Energetico Ambientale dovrà rappresentare un quadro di riferimento e di indirizzo della programmazione locale e ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite agli Enti locali dalle leggi regionali del 7 ottobre 2002, n.23 e del 26 aprile 2000, n. 44.

Per consentire una migliore coordinazione tra la Regione Piemonte e le Province in esso ubicate, in ambito energetico-ambientale, il presente Piano prevede la creazione di un canale di comunicazione sistematica.

Il Piano prosegue con l'enunciazione degli indirizzi specifici riferiti alle centrali termoelettriche e agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed assimilate.

Il Piano dedica particolare attenzione agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate. In particolare, le varie modalità di produzione energetica considerate sono:

- produzione da fonte eolica: in Piemonte le condizioni anemologiche non sono favorevoli all'installazione di tali impianti. Si auspica, pertanto, la stesura di un protocollo d'intesa tra Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell'Ambiente e del Territorio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni che possa incentivare la diffusione di tale tipologia di produzione;
- produzione da fonte solare termica: considerando le condizioni meteorologiche e di insolazione in Piemonte, si evidenzia un sottoutilizzo di tale risorsa. Se adeguatamente sfruttata, infatti, l'energia solare termica potrebbe bastare per la produzione di acqua calda per usi domestici e potrebbe colmare anche una parte del fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti. La scarsa diffusione di questa tipologia di produzione deriva da una serie di cause: scarsa maturità tecnologica, impiantistica e progettuale;
- produzione da fonte fotovoltaica: a differenza del solare termico, per la produzione fotovoltaica emerge che il livello di concorrenzialità di tale tecnologia non è ancora raggiungibile nel breve periodo. Ciò rende opportuno un sostegno pubblico al settore;
- produzione da biocombustibili: essa comprende tre principali filiere:
 - o filiera dell'energia termica e termoelettrica da biomassa lignocellulosica: attualmente i punti più deboli di tale filiera riguardano la programmazione e la gestione dell'approvvigionamento dell'impianto, connessi al suo dimensionamento e al suo rifornimento, oltre che alla garanzia di un bilancio ambientale positivo tramite la valorizzazione delle aree boschive. Si ritiene, pertanto, opportuno sviluppare attività di raccolta e recupero di materiale legnoso proveniente da foreste ed aree urbane, promuovere accordi per aumentare la quantità di residui legnosi non contaminati da usare per scopi energetici, incentivare/obbligare ad utilizzare il calore residuo derivante dalla produzione di energia elettrica, incentivare la creazione di coltivazioni dedicate alla produzione di materiali da utilizzare per la combustione;
 - o filiera biodiesel: questo prodotto può essere utilizzato come combustibile, olio grezzo da sostituire o miscelare con il gasolio, carburante in miscela;
 - o filiera di digestione anaerobica: serve a recuperare emissioni dirette ed indirette di CH₄ derivanti da attività zootecniche impedendone la dispersione in atmosfera.
- produzione da cogenerazione alimentata da combustibili fossili e non: può consentire notevoli risparmi di energia;
- produzione da termodistruzione dei rifiuti: in questo caso si assocerebbero i vantaggi della distruzione dei rifiuti con quelli della produzione di energia.

1.3.14 D.G.R. 14/2/2005, n. 46-14762 (BURP n. 8 del 24/2/2005) - L. R. n. 52/2000, art. 3. comma 3, lettera d)

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 spetta alla Giunta Regionale emanare disposizioni relative ai criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico. In questa cornice normativa s'inserisce il D.G.R. in oggetto.

Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio e la relativa valutazione è finalizzata a evitare che il sito in cui si intende realizzare un insediamento sensibile al rumore sia caratterizzato da condizioni di rumorosità, o da livelli di rumore ammissibile, non compatibili con l'utilizzo dell'insediamento stesso.

Gli insediamenti sensibili sottoposti a verifica sono:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione;
- e) insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico.

La relazione deve essere presentata insieme alla domanda per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti.

Si rammenta che la classe acustica dell'area deve essere coerente con quanto stabilito dai "Criteri per la classificazione acustica del territorio" approvati con DGR 6/8/2001, n. 85-3802.

L'art. 5 definisce i contenuti della relazione, di seguito i principali:

- descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto;
- descrizione della metodologia utilizzata per individuare l'area di ricognizione;
- indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area;
- quantificazione dei livelli assoluti di immissione;
- descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia dell'insediamento in progetto e stima quantificata dei benefici da essi derivanti.

<i>Obiettivi finali</i>	<i>Obblighi della Regione/Provincia/Comune</i>	<i>Poteri della Regione/Provincia/Comune</i>
Approvazione delle linee guida regionali per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. D) della L.R. 25 ottobre 2000, n°52.		

1.3.15 D.G.R. del 23/01/2006 n. 38-2041

Il tema dell'inquinamento atmosferico accomuna le Regioni e le Province Autonome (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento) che si affacciano sulla pianura padana, territorio densamente popolato, caratterizzato da una realtà produttiva rilevante,

dalla presenza di arterie di grande comunicazione anche internazionale, oltre che da un intenso traffico veicolare locale. In considerazione dell'esigenza di pesanti azioni di riduzione delle emissioni in atmosfera, ad ottobre 2005 è stato firmato un protocollo d'intesa, da cui nasce il presente D.G.R., per rendere sinergici gli sforzi e coordinare i singoli piani regionali e provinciali nell'ambito di una strategia unitaria e finalizzata all'individuazione di concrete ed efficaci azioni per il miglioramento della qualità dell'aria della pianura padana.

Elenchiamo le principali azioni che le Regioni firmatarie si impegnano ad attivare congiuntamente:

- omogeneizzazione delle misure di emergenza per fronteggiare gli episodi acuti di inquinamento;
- utilizzo ed implementazione congiunta dell'inventario regionale delle emissioni basato sul database originariamente sviluppato in Lombardia e già in uso in Piemonte per la stima delle emissioni a livello comunale per diversi inquinanti, categorie di attività e tipologie di combustibili, nonché armonizzazione ed adeguamento dei sistemi di rilevamento della qualità dell'aria;
- incentivazione e accelerazione del processo di inserimento sul mercato di veicoli a minore impatto ambientale (metano, GPL, ibridi, elettrici, idrogeno, ecc.);
- incentivazione e sviluppo della rete di distributori di carburante a minore impatto ambientale (metano, GPL, idrogeno, ecc.);
- promozione e sostegno del Trasporto pubblico locale (TPL) con la sostituzione dei mezzi più obsoleti ed inquinanti con mezzi a metano, gpl o elettrici nonché adeguamento dei più recenti mezzi a gasolio con idonei sistemi di filtri anti-particolato;
- definizione di misure comuni a medio - lungo termine per la riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla climatizzazione degli ambienti, anche stimolando il risparmio energetico e le migliori prestazioni in ambito civile, e pressione su Governo e UE per l'appostamento di finanziamenti specifici.

Al fine di realizzare queste attività è costituito un Comitato di indirizzo congiunto, composto dagli Assessori all'Ambiente delle Regioni e delle Province Autonome che lo sottoscrivono (o loro delegati). Il Comitato si avvale di una Segreteria Tecnica composta da un rappresentante tecnico effettivo e da uno supplente per ciascuna Regione, designati da parte degli Assessori stessi.

Il Comitato fornisce gli indirizzi politico-strategici necessari alla realizzazione del protocollo sovrintende alla sua attuazione e ne verifica i risultati, definisce altresì gli ulteriori aspetti regolamentari attuativi del protocollo, da sottoporre all'approvazione delle Regioni sottoscrittrici.

La segreteria tecnica assicura il necessario supporto al Comitato d'indirizzo per l'attuazione del protocollo e il coordinamento della sua realizzazione; effettua proposte ed analisi per il miglior conseguimento degli obiettivi indicati e verifica lo stato di avanzamento dei lavori.

1.3.16 D.G.R. 11/7/2006, n. 30-3354 (BURP n. 29 del 20/7/2006, SO n. 2)

La Deliberazione della Giunta Regionale del 11/7/2006, n. 30-3354 rettifica le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52. Tali rettifiche sono costituite da sostituzione di alcuni capoversi con altri o dall'eliminazione di alcuni capoversi. Trattandosi di modifiche ritenute non particolarmente significative, si rimanda al testo della norma in esame.

1.3.17 D.G.R. 18/09/2006 n. 66-3859 e D.G.R. 23/10/2006 n. 57-4131 Stralcio di Piano per la mobilità

Con la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico”, è stata approvata la “Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”.

Con il Piano in questione si è provveduto a definire i primi criteri per la zonizzazione del territorio, per la gestione della qualità dell’aria e per la pianificazione degli interventi necessari per il suo miglioramento complessivo.

In particolare lo Stralcio di Piano 5 relativo alla mobilità, allegato alla legge, si pone come obiettivo il miglioramento delle emissioni di tutti i mezzi di trasporto, la riduzione delle emissioni complessive dovute al traffico mediante la razionalizzazione, fluidificazione e decongestionamento della circolazione, nonché la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale. Nel medesimo Stralcio di Piano si prevede che la revisione, l’aggiornamento e l’integrazione dei provvedimenti per la mobilità sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi fissati, sono stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale.

Con Delibera di Giunta del 23 luglio 2007, la Regione Piemonte ha approvato la seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con DGR n. 66-3859 del 18/09/2006, come intergrata dalla DGR n.57-4131 del 23/10/2006.

Il provvedimento conferma le misure di limitazione della circolazione dei veicoli alimentati a benzina con omologazione precedente all’Euro 1 e tutti i diesel con omologazioni precedenti all’Euro 2, nonché i ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni, già obbligatorie nei comuni appartenenti all’agglomerato di Torino ed in quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; conferma il compito in capo alle province di garantire il necessario raccordo affinché siano concordati ulteriori ampliamenti dei limiti orari giornalieri attualmente in vigore, con l’obiettivo di estenderli ad almeno 8 ore, dal lunedì al venerdì, sia per i veicoli utilizzati per il trasporto privato, sia per quelli utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio. servizio. Le disposizioni dello Stralcio di Piano per la mobilità hanno stabilito l’obbligo per tutti i Comuni assegnati alle Zone di Piano con più di 10mila abitanti di procedere alla progressiva realizzazione di zone di limitazione totale (zone pedonali) o parziale (Zone a traffico limitato) del traffico, in modo tale da arrivare a coprire almeno il 20% delle strade dei centri abitati. Per tutti i Comuni assegnati alla Zona di piano appartenenti all’agglomerato di Torino, nonché quelli con popolazione superiore a 20mila abitanti il processo di realizzazione e completamento di tali zone deve essere ultimato entro il 5 novembre 2007 e per tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 10mila abitanti, entro il 3 novembre 2008. Le limitazioni all’interno delle ZTL devono essere disposte per l’intero anno, per un’estensione di 8 ore giornaliere nei giorni feriali e la circolazione è vietata per tutti i veicoli non conformi alle normative Euro III con l’aggiunta, per i veicoli diesel, dell’obbligo di dotazione di sistemi di contenimento del particolato.

Per accompagnare le iniziative dei Piani provinciali di Azione, la Regione Piemonte, in attuazione della legge regionale 43/2000, ha messo a disposizione una serie di finanziamenti e incentivazioni per promuovere il miglioramento delle emissioni dei veicoli, per sostenere e migliorare il trasporto collettivo e per ridurre le percorrenze dei mezzi di trasporto privato:

- ammodernamento delle flotte per il trasporto pubblico locale con la sostituzione dei mezzi più vecchi con veicoli più confortevoli ed in linea con le normative vigenti, con finanziamenti per circa 190.000.000 euro tra il 2000 e il 2005;

- inserimento di mezzi a basso impatto ambientale (alimentati a metano o elettrici) nel trasporto pubblico locale. In Piemonte i veicoli a basso impatto ambientale (BIA) già in servizio per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) sono più di 260 e rappresentano il 7,5% dell'intera flotta;
- potenziamento della rete regionale per la distribuzione del metano per autotrazione con 33 nuovi impianti e un impegno finanziario complessivo di 5.000.000 euro a partire dal 2002. L'iniziativa consente alle imprese di accedere ad un contributo di 150.000 euro per la realizzazione di un impianto di distribuzione di metano;
- incentivi per l'utilizzo di veicoli a BIA (alimentati a metano e GPL) nelle flotte pubbliche e di pubblica utilità. Per l'iniziativa sono stati messi a disposizione degli enti locali 6.000.000 euro tra il 2002 e il 2005;
- a partire dal 1° gennaio 2004 esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i veicoli che alla prima immatricolazione risultano alimentati a metano o gpl;
- a seguito dello svolgimento della campagna di comunicazione "Vai col gas" per promuovere la diffusione del metano e gpl per autotrazione, nel corso del 2005 sono stati messi a disposizione 4.000.000 di euro per l'acquisto di nuovi veicoli (contributo unitario di 1500 euro) e per la trasformazione dei veicoli entro i primi tre anni dall'immatricolazione (contributo unitario di 650 euro).

1.3.18 Deliberazione del Consiglio Regionale dell'11 gennaio 2007, n. 98-1247

La Deliberazione del Consiglio Regionale dell'11 gennaio 2007, n. 98-1247 ha ad oggetto l'attuazione della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Essa contiene, in particolare, l'aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 (Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

L'aggiornamento del piano stralcio parte dal presupposto che il settore civile (con gli usi finali di energia correlati alla climatizzazione degli edifici e alla produzione di acqua calda sanitaria) rappresenti circa 1/3 dei consumi regionali di fonti energetiche e delle conseguenti emissioni, anche in considerazione del fatto che l'area climatica piemontese è una delle più fredde sul territorio nazionale. Considerando che tutto il Piemonte tende a superare i valori limite di PM10 e, in particolare, il valore medio giornaliero di 50 µg/m³ per periodi superiori a 35 giorni nell'anno di riferimento, si avverte fortemente la necessità di introdurre provvedimenti volti a favorire la riduzione dei consumi energetici, ad implementare un mercato di tecnologie innovative e a promuovere un miglioramento ambientale inteso non solo come strumento di controllo e repressione, ma anche come occasione di sviluppo.

Si cerca di promuovere l'uso di sistemi alternativi di produzione di calore e di valorizzare le politiche di sostegno alla bioedilizia al fine di migliorare la qualità della condizione abitativa.

Le principali politiche e i principali provvedimenti già realizzati, o in corso di realizzazione, comprendono:

- diffusione del metano;
- riduzione del contenuto in zolfo dei combustibili liquidi usati;
- sviluppo del teleriscaldamento associato alla cogenerazione;
- presenza di incentivi all'installazione, in impianti nuovi e in sostituzione di quelli già esistenti, di generatori di calore con altissimi rendimenti e basse emissioni;

- garanzia di uno scrupoloso rispetto delle norme sugli impianti termici al fine di diminuire i consumi e le emissioni.

Le disposizioni contenute nell'aggiornamento del piano contengono prescrizioni ed indirizzi da applicare agli edifici di nuova costruzione e alle parti di edificio realizzate in seguito a provvedimenti di ristrutturazione edilizia, oltre che agli edifici già esistenti. Tali disposizioni dovranno essere applicate in tutti i Comuni assegnati alle zone di piano o alle zone di mantenimento. Tali prescrizioni sono dettate per categorie omogenee di edifici (ad esempio, differiscono a seconda che si tratti di edifici destinati ad abitazione, ad uffici, ad attività ricreative, sportive, di cura, di culto, ecc.).

<i>Obiettivi finali</i>	<i>Obblighi della Regione/Provincia/Comune</i>	<i>Poteri della Regione/Provincia/Comune</i>
Individuare indirizzi, prescrizioni e strumenti per promuovere una progressiva diffusione di tecnologie a basse emissioni e ad alta efficienza energetica. Individuare provvedimenti, misure e politiche per il governo della qualità dell'aria nelle zone di piano e nelle zone di mantenimento, in riferimento al riscaldamento e al condizionamento degli impianti, che si rendono necessari al fine di: <ul style="list-style-type: none"> - migliorare l'efficienza energetica complessiva del sistema-edificio-impianto, dei generatori di calore, dei sistemi di distribuzione e regolazione; - favorire l'uso di tecnologie innovative per aumentare l'efficienza energetica e migliorare le prestazioni connesse alle emissioni dei generatori di calore; - favorire l'uso di combustibili a basso impatto ambientale e di fonti energetiche rinnovabili; - favorire l'adozione, da parte del cittadino-consumatore, di atteggiamenti miranti a diminuire i consumi energetici e le connesse emissioni provenienti dai sistemi di riscaldamento e condizionamento. 	La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve approvare la revisione, l'aggiornamento e l'integrazione del presente piano stralcio. La Giunta regionale deve inviare alla commissione consiliare competente, entro un anno dall'approvazione del presente decreto, una relazione sulla fase di prima attuazione del presente provvedimento, con indicazione delle eventuali difficoltà emerse. Entro 180 giorni dalla pubblicazione di questo piano stralcio i Comuni devono integrare i propri regolamenti edilizi al fine di recepire le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel piano stesso.	

1.3.19 Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 09 – Deliberazione della Giunta Regionale del 26 febbraio 2007, n. 23-5376 (BURP n. 9 dell'1/3/2007, SO n. 3)

La Deliberazione della Giunta Regionale del 26/2/2002 n° 23-5376 si occupa dell'”Individuazione dell'Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i piani d'azione di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194”. Mentre la normativa precedente attribuiva alle Province le funzioni di monitoraggio ed esecuzione di campagne di misura per l'elaborazione di mappe acustiche del territorio, il D. Lgs. 194/2005 introduce i concetti di mappatura acustica e piano d'azione relativi non all'intero territorio regionale o provinciale, bensì ad aree territoriali individuate in base al numero di abitanti, e denominate “agglomerati”. Il D. Lgs. 194/2005 fissa tempistiche diverse per l'esecuzione delle attività di individuazione, mappatura e pianificazione degli agglomerati, a seconda che tali agglomerati abbiano popolazione superiore a 250.000 o a 100.000 abitanti.

La presente delibera individua nella Provincia di Torino - unica realtà piemontese che ha un agglomerato con popolazione maggiore di 250.000 abitanti – l'unica autorità competente a elaborare, per questo agglomerato, le mappe acustiche strategiche in precedenza citati e a redigere, di concerto con i Comuni interessati, il conseguente piano d'azione.

<i>Obiettivi finali</i>	<i>Obblighi della Regione/Provincia/Comune</i>	<i>Poteri della Regione/Provincia/Comune</i>
Individuare l’Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche e i piani d’azione di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194. Definire competenze e procedure per: <ol style="list-style-type: none"> l’elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche; l’elaborazione e l’adozione dei piani di azioni volti ad evitare/ridurre il rumore ambientale; assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti. 	La Regione deve individuare tale autorità. La Provincia di Torino, in quanto unica realtà regionale costituente agglomerato con più di 250.000 abitanti, è competente ad elaborare, per questo agglomerato, le mappe acustiche strategiche di cui all’art. 3 D. Lgs. 194/2005 e a redigere il Piano d’azione di cui all’art. 4 del medesimo Decreto, di concerto con i Comuni interessati. La Regione deve elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici per l’attuazione della presente legge e dei provvedimenti statali in materia di acustica ambientale.	Non rinvenuti.

1.3.20 Legge Regionale n° 13 del 31 maggio 2007 “Attuazione della direttiva europea 2002/91/CE e del D. Lgs. 311/06

Con legge 13/07 la Regione Piemonte, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.

La “clausola di cedevolezza” (articolo 17), contenuta nello stesso D.Lgs 192/2005, prevede che esso si applichi, nella sua completezza, solo fino a quando le regioni e le province autonome (Trento e Bolzano) non abbiano provveduto a recepire a loro volta tale direttiva europea, quindi ogni regione dovrebbe avere una propria normativa di attuazione nelle materie di competenza concorrente. Considerata la legislazione così diversificata lo schema che presentiamo qui vuole essere solo uno strumento sintetico delle materie disciplinate a livello regionale, senza entrare nel merito del provvedimento a cui rimandiamo.

In particolare la Regione Piemonte disciplina:

- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- l’applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
- l’applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
- i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
- le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria;

- f) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
- g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
- h) forme di incentivazioni economiche per i cittadini.

A differenza del decreto legislativo, le disposizioni regionali:

- stabiliscono che l'attestato di certificazione energetica si applichi agli edifici di nuova costruzione, a tutti quelli oggetto di ristrutturazione, nonché in tutti i casi di compravendita o locazione degli edifici;
- definiscono che cosa si intende per ristrutturazione edilizia;
- dettano per la metodologia di calcolo un regime transitorio, differente per la sua univocità rispetto a quello della normativa statale;
- disciplinano la frequenza delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, introducendo una procedura semplificata e più efficace per le ispezioni degli impianti medesimi.

1.3.21 23/7/2007 n. 64-6526 "Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano sulla mobilità".

A seguito del DGR 18/09/2006 n. 66-3859 e DGR 23/10/2006 n. 57-4131 e degli incontri di approfondimento con le amministrazioni locali coinvolte e con le associazioni di categoria interessate, sono state evidenziate difficoltà di coordinamento e di interpretazione, tali da rendere necessarie precisazioni al fine di garantire al massimo l'uniformità di applicazione sul territorio regionale, così come di graduare, in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali, le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti previste per gli anni 2006 - 2009, con un rinnovato importante ruolo della concertazione tra Enti locali, finalizzato a raggiungere concretamente gli obiettivi di riduzione delle emissioni dovute alla mobilità, entro il 31 dicembre 2009. Con tale delibera la Giunta regionale ha provveduto alla rimodulazione delle azioni previste in materia di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, senza modificare l'impianto complessivo del provvedimento.

Sono confermate le misure di limitazione della circolazione dei veicoli alimentati a benzina con omologazione precedente all'Euro 1 e tutti i diesel con omologazioni precedenti all'Euro 2, nonché i ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni, già oggi obbligatorie nei Comuni appartenenti all'agglomerato di Torino ed in quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

E' altresì confermato in capo alle Province, nell'ambito delle concertazioni con i Comuni, il compito di garantire il necessario raccordo affinché siano concordati ulteriori ampliamenti dei limiti orari giornalieri attualmente in vigore, con l'obiettivo di estenderli ad almeno 8 ore, dal lunedì al venerdì, sia per i veicoli utilizzati per il trasporto privato, sia per quelli utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio.

Viene introdotta l'esenzione per i veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale" e quelli che l'art. 54 del medesimo Codice definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale".

Al fine di rendere più immediate e semplici le procedure di controllo delle limitazioni alla circolazione di cui al presente provvedimento, verrà attivato un sistema che consenta di assegnare a tutti i veicoli immatricolati in Piemonte, una vetrofanìa con colore diverso per le diverse categorie di omologazione (EURO 0, EURO 1, ecc) e per i diversi tipi di alimentazione (diesel, benzina, metano, gpl), in modo da consentire agli organi preposti una più agevole identificazione del tipo di alimentazione e di omologazione del veicolo.

1.3.22 Deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2007, n- 35-7052

La deliberazione della Giunta regionale dell'8 ottobre 2007, n. 35-7052 (B.U. n. 43 del 25 ottobre 2007), ha ad oggetto l'approvazione del bando per il cofinanziamento ai comuni di sistemi di "bike sharing" in ambito urbano. Tale bando si giustifica con la convinzione che i danni prodotti dall'inquinamento atmosferico sulla salute umana sono molto gravi causando, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, morti tre volte più numerosi di quelli prodotti dagli incidenti stradali. In tale contesto l'Unione europea sta promuovendo una strategia comune per una mobilità sostenibile, sulla cui falsariga si struttura anche il Piano della Regione Piemonte per il risanamento della qualità dell'aria approvato con la L.R. 7 aprile 2000, n. 43.

La presente deliberazione si occupa della promozione e della diffusione di sistemi di bike sharing sul territorio piemontese, che si inserisce nella strategia regionale per il miglioramento della qualità dell'aria e per la riduzione delle emissioni inquinanti e della congestione veicolare dei centri abitati. La deliberazione in esame riporta lo schema di bando per il cofinanziamento ai comuni per la realizzazione dei sistemi di bike sharing. In tale documento la Giunta regionale delibera:

- di approvare lo schema di bando per il cofinanziamento ai comuni per la realizzazione dei sistemi di bike sharing di cui sopra;
- di individuare la Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture, Settore Pianificazione dei Trasporti, in qualità di struttura competente per la gestione delle procedure previste nel presente bando;
- di rinviare a Determinazione dirigenziale del Direttore regionale dei Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture la nomina della commissione di valutazione;
- di dare atto che, una volta esperita la procedura di selezione delle proposte progettuali, con successiva determinazione dirigenziale verrà approvata la graduatoria di merito degli interventi ammessi a cofinanziamento e verrà stabilita l'assegnazione di fondi.

Oggetto del bando è dunque la promozione e il cofinanziamento dei progetti di bike sharing. Sono finanziabili i seguenti interventi:

- biciclette da adibire al progetto;
- colonnine elettroniche e ciclopsteggi;
- sistemi hardware e software per il monitoraggio e la gestione in remoto delle bici.

I destinatari del bando sono le amministrazioni comunali della Regione Piemonte, anche consorziate tra loro per la realizzazione di un progetto unico integrato.

1.3.23 Deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2008, n. 19-8140

La deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2008, n. 19-8140 ha ad oggetto la modificazione della D.G.R. n. 60-4951 del 18 dicembre 2006 recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'incentivazione di interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera, di cui al Piano qualità aria - Stralcio riscaldamento e condizionamento (B.U. n. 7 del 4 febbraio 2008).

Considerando che, con le deliberazioni n. 37-2040 del 23 gennaio 2006 e n. 28-4372 del 20 novembre 2006, la Giunta Regionale ha attivato l'intervento di concessione di contributi in conto interesse per l'incentivazione di interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera - stabilendo che il relativo fondo, inizialmente costituito dalla somma di Euro 5.654.430,00, fosse gestito da Finpiemonte S.p.A. – e che, sulla base dell'analisi qualitativa e quantitativa delle domande presentate nei primi nove mesi dall'apertura del bando si è evidenziata la necessità di introdurre una modifica dei criteri che definiscono la quantificazione del contributo previsto, al fine di rendere più appetibile l'accesso all'incentivazione e quindi più efficace l'intervento in atto, la Giunta regionale ha deliberato:

- di procedere ad una nuova quantificazione del contributo qui di seguito indicata:

“L'entità dell'intervento agevolativo si articola come segue:

- * 60% degli interessi nel caso di soggetti pubblici, persone fisiche e condomini, nonché di microimprese, che siano proprietari o titolari di diverso diritto reale di godimento degli edifici collocati in Piemonte, oggetto degli interventi proposti. L'entità dell'intervento agevolativo è fissata pari al 100% degli interessi per i primi 100.000 euro di costi di investimento ammessi a finanziamento;
 - * 50% degli interessi nel caso delle imprese (escluse le microimprese già contemplate al punto precedente), proprietarie o titolari di diritto reale di godimento degli edifici collocati in Piemonte, oggetto degli interventi proposti, nonché le società di gestione energetica [...]”;
- che i criteri di quantificazione del contributo, modificati secondo quanto stabilito nel presente provvedimento, saranno applicati alle domande di contributo presentate successivamente alla data di pubblicazione della determinazione direttoriale modificativa del bando.

1.3.24 Determinazione dirigenziale del 29 aprile 2008, n. 239 (B.U. n. 19 dell'8 maggio 2008)

La determinazione dirigenziale del 29 aprile 2008, n. 239 (B.U. n. 19 dell'8 maggio 2008) fa riferimento al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche. Tale determinazione stabilisce di attivare:

- una procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che vogliano installare, modificare o trasferire degli stabilimenti in cui verranno esercitati impianti per la trasformazione di materie plastiche (indicate nell'allegato 2 alla presente determinazione) adottando soluzioni tecnologiche parimenti indicate in allegato;
- una procedura semplificata di autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui si esercitino impianti per la trasformazione di materie plastiche (sempre indicate in allegato 2) adottando soluzioni tecnologiche (sempre riportate in allegato 2) i quali, alla data del 29 aprile 2006, risultino autorizzati anche in forma provvisoria, a condizione che:
 - o la domanda di primo rinnovo sia presentata entro certi termini fissati dall'art. 281, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, rispettando il modello riportato nell'allegato 1B;

- o le prescrizioni di cui all'allegato 2 siano rispettate nei medesimi termini.

Le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni di autorizzazione di cui all'allegato 2 sono affidate all'A.R.P.A. In caso di inosservanza di tali prescrizioni autorizzative interverrà la Provincia.

Obiettivi finali	Obblighi della Regione/Provincia/Comune/ARPA	Poteri della Regione/Provincia/Comune
Stabilire procedure semplificate di autorizzazione per installazione, modifica, trasferimento di impianti e per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera connesse ad attività aventi ad oggetto la trasformazione di materie plastiche.	La Provincia, il Comune e l'ARPA competenti per territorio devono ricevere le comunicazioni di enti ed imprese autorizzate in via generale relative alla variazione della ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti. L'ARPA si deve occupare delle attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'allegato 2 della presente determinazione.	Non rinvenuti

1.3.25 D.C.R. n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007

Questo Decreto del Consiglio Regionale fa parte dell'attuazione della già citata legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico), e contiene l'aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 - Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento.